



**incico spa**  
advanced integrated engineering

## Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231

5											
4											
3	06/12/2023	Integrazione whistleblowing	F. Maini	OdV	Cda						
2	12/07/2021	Modifica mascherina di revisione	S. Squintani	OdV	OdV						
1	15/12/2020	Revisione annuale – implementazione POI, reati presupposto, rev. All.6 e Codice Etico	S. Squintani	OdV	CdA						
0	05/12/2019	Prima emissione	S. Squintani	OdV	CdA						
REV.	DATA	DESCRIZIONE	PREPARATO	CONTROLLATO	APPROVATO						
 <p><b>incico spa</b> advanced integrated engineering</p>						<p><b>Head Office:</b> IT – 44121 FERRARA Via Terranuova, 28 Tel. 0039 0532 209835</p>	<p><b>Branch Office Ferrara:</b> IT – 44124 FERRARA Via R. Zandonai, 4 Tel. 0039 0532 202613</p>	<p><b>Branch Office Milano:</b> IT – 20099 Sesto S. Giovanni - MI Piazza Don E. Mapelli, 60 Tel. 0039 02 22226300</p>	<p><b>Branch Office Brindisi:</b> IT – 72100 BRINDISI Via Dalmazie, 31/A Tel. 0039 0532 209835</p>	 <p><b>CSQ</b> Management System Certification ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001</p>	 <p><b>CERTIFIED</b> Management System</p>

## SOMMARIO

PREMESSA .....	7
PRINCIPI GENERALI .....	7
FINALITA' DEL MODELLO.....	7
STRUTTURA DEL DOCUMENTO .....	8
DESTINATARI DEL MODELLO .....	9
PARTE GENERALE.....	10
SEZIONE PRIMA – IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, n.231.....	11
DEFINIZIONI .....	11
1. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA .....	13
1.1 IL REGIME DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI.....	13
1.2 I REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE .....	14
1.3 IL SISTEMA SANZIONATORIO.....	16
1.4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE QUALE CONDIZIONE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.....	18
SEZIONE SECONDA – IL CONTENUTO DEL MODELLO DI INCICO S.P.A. ....	20
1. LA SOCIETA' E IL SUO SISTEMA ORGANIZZATIVO .....	20
1.1 L'ORGANIZZAZIONE DI INCICO S.P.A.....	21
1.1.1 Modello governance di incico S.p.A.....	21
1.1.2 Il personale di incico S.p.A.....	22
1.2 GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE.....	23
1.3 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI INCICO S.P.A. ....	23
2. L'ADOZIONE DEL MODELLO.....	24
2.1 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO .....	26
2.2 LA RELAZIONE TRA IL MODELLO E IL CODICE ETICO .....	26
2.3 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO .....	27
2.4 LE REGOLE PER LA GESTIONE DEL DOCUMENTO: MODIFICHE, IMPLEMENTAZIONE, AGGIORNAMENTO.....	28
2.5 ATTUAZIONE, CONTROLLO E VERIFICA SULL'EFFICACIA DEL MODELLO .....	29
3. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO .....	30
3.1 LA COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI E GLI OBBLIGHI DEL PERSONALE .....	30
3.2 IL PIANO DI FORMAZIONE .....	30
3.3 L'INFORMATIVA AI SOGGETTI TERZI .....	31
4. IL SISTEMA DISCIPLINARE .....	32
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	33
5.1 IL D.Lgs. 231/2001 E L'ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. LE INDICAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.....	33

Il presente documento costituisce manifestazione della scelta di **incico S.p.A.** di adeguare e conformare la propria Organizzazione e attività d'impresa al contenuto del Decreto Legislativo n.231/2001 - "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.300" – nonché alle successive modifiche e integrazioni del medesimo testo legislativo.

**E' vietata la riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo del presente documento senza autorizzazione.**

5.2. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI INCICO S.P.A. ....	34
5.2.1 La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza .....	34
5.2.2 La durata dell'incarico e le cause di cessazione .....	35
5.2.3 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza .....	35
5.2.4 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza. I casi di ineleggibilità e decadenza .....	36
5.2.5 Le risorse dell'Organismo di Vigilanza .....	36
5.3 I COMPITI E I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	37
5.3.1 I compiti dell'Organismo di Vigilanza .....	37
5.3.2 I poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	38
5.4 I FLUSSI INFORMATIVI CHE INTERESSANO L'ORGANISMO DI VIGILANZA: L'INFORMATIVA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA DA PARTE DEI DIPENDENTI, DEGLI ORGANI SOCIALI E DEI TERZI .....	39
5.4.1 Il riporto da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali .....	40
5.5 COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE .....	41
5.6 LE NORME ETICHE CHE REGOLAMENTANO L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	41
5.7 I PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	42
6. WHISTLEBLOWING – LA DISCIPLINA DELLE SEGNALAZIONI .....	42
PARTE SPECIALE .....	45
INTRODUZIONE .....	46
1. LA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO .....	46
2. I SINGOLI REATI .....	48
2.1 I REATI NEI CONFRONTI DELLA P.A. ....	48
2.1.1 Le singole tipologie di reato .....	53
2.1.2 Le singole tipologie di reato non applicabili ad incico S.p.A. ....	55
2.1.3 I Controlli dell'Organismo di Vigilanza .....	55
2.2 I DELITTI INFORMATICI E IL TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI .....	55
2.2.1 Le singole tipologie di reato .....	56
2.2.2 Le singole tipologie di reato non applicabili ad incico S.p.A. ....	58
2.2.3 I Controlli dell'Organismo di Vigilanza .....	58
2.3 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA .....	58
2.3.1 Le singole tipologie di reato .....	59
2.3.2 Le singole tipologie di reato non applicabili ad incico S.p.A. ....	60
2.3.3 I controlli dell'Organismo di Vigilanza .....	60
2.4 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO .....	60
2.4.1 Le singole tipologie di reato .....	61
2.4.2 Le singole tipologie di reato non applicabili ad incico S.p.A. ....	62

2.4.3 I Controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	62
2.5 I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	62
2.5.1 Le singole tipologie di reato .....	63
2.5.2 Le singole tipologie di reato non applicabili ad incico S.p.A. ....	64
2.5.3 I Controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	64
2.6 I REATI SOCIETARI.....	64
2.6.1 Le singole tipologie di reato .....	65
2.6.2 Le singole tipologie di reato non applicabili ad incico S.p.A. ....	67
2.6.3 I Controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	67
2.7 DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO E PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.....	67
2.8 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	68
2.9 I REATI DI ABUSO DI MERCATO.....	68
2.9.1 Le singole tipologie di reato .....	69
2.9.2 I Controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	70
2.10 I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO .....	70
2.10.1 Le singole tipologie di reato .....	73
2.10.2 Principi di comportamento in capo ai Destinatari.....	74
2.10.3 Specifiche per la prevenzione .....	74
2.10.4 I Controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	76
2.11 REATI DI RICETTAZIONE RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO .....	77
2.11.1 Le singole tipologie di reato .....	78
2.11.2 I Controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	79
2.12 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	79
2.12.1 Le singole tipologie di reato .....	80
2.12.2 Le singole tipologie di reato non applicabili ad incico S.p.A. ....	81
2.12.2 I controlli dell'Organismo di Vigilanza .....	81
2.13 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA .....	82
2.13.1 Le singole tipologie di reato .....	82
2.13.2 I Controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	83
2.14 I REATI AMBIENTALI .....	83
2.15 L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE .....	83
2.16 RAZZISMO E XENOFOBIA.....	84

2.17 FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.....	85
2.18 REATI TRIBUTARI .....	85
2.18.1 Le singole tipologie di reato .....	88
2.18.2 Le singole tipologie di reato non applicabili ad incico S.p.A. ....	89
2.18.3 Principi di comportamento.....	89
2.18.4 I Controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	89
2.19 CONTRABBANDO .....	90
2.20 REATI TRANSAZIONALI.....	90
2.20.1 Le singole tipologie di reato .....	92
2.20.2 Le singole tipologie di reato non applicabili ad incico S.p.A. ....	93
2.20.3 I Controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	93
ALLEGATI .....	94
➤ ALL.1 - VISURA CAMERALE DI INCICO S.P.A.....	94
➤ ALL.2 - ORGANIGRAMMA AZIENDALE.....	94
➤ ALL.3 - CODICE ETICO DI INCICO S.P.A. ....	94
➤ ALL.4 - POLITICA DELLA QUALITA' DI INCICO S.P.A., AI SENSI DELLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 .....	94
➤ ALL.5 - ORGANIGRAMMA NOMINATIVO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI INCICO S.P.A. ....	94
➤ ALL.6 - MAPPATURA DEI RISCHI (RIF. D.LGS. 231/2001) .....	94
➤ ALL.7 - POLITICA HSE DI INCICO S.P.A. ....	94
➤ ALL.8 - ANALISI DEL CONTESTO AI SENSI DEL SGI AZIENDALE .....	94
➤ ALL.10 - MATRICE DI QUALIFICA DEL PERSONALE (RIF. D.LGS 231/2001).....	94
➤ ALL.11 - IL SISTEMA DISCIPLINARE DI INCICO S.P.A. (RIF. D.LGS 231/2001) .....	94
➤ POI 203 - GESTIONE ACCESSI, ACCOUNT E PROFILI AZIENDALI .....	94
➤ POI 204 - GESTIONE HARDWARE E SOFTWARE.....	94
➤ POI 205 - GESTIONE BILANCI E ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI .....	94
➤ POI 206 - TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE .....	94
➤ POI 207 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE .....	94
➤ POI 208 - I CONTRATTI DI RISERVATEZZA.....	94
➤ POI 209 - LE PROCEDURE DI GARA D'APPALTO .....	94
➤ POI 210 - GESTIONE DI INVIO ALL'ESTERO DI LAVORATORI.....	94
➤ MOD.108 - FAC SIMILE MODULO DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL PRESENTE MODELLO DA PARTE DI SOGGETTI TERZI.....	94

- MOD.109 - FAC SIMILE MODULO DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE  
DEL PRESENTE MODELLO DA PARTE DEI DIPENDENTI ..... 94

## PREMESSA

### PRINCIPI GENERALI

Incico S.p.A. è una società di progettazione che opera nel campo dell'ingegneria multidisciplinare integrata, applicata con particolare attenzione al settore dell'energia, degli impianti industriali, della chimica verde e delle opere a protezione dell'ambiente, delle grandi infrastrutture civili.

Sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della Società stessa, nonché delle aspettative e degli interessi dei propri stakeholders, ritiene opportuno monitorare e rafforzare tutti gli strumenti di controllo e di governance societaria già adottati, procedendo all'attuazione e al regolare aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, della Società previsto dal D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Il presente documento costituisce manifestazione della scelta di incico S.p.A. di adeguare e conformare la propria Organizzazione e attività d'impresa al contenuto del Decreto Legislativo n.231/2001 - *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.300"* – nonché alle successive modifiche e integrazioni del medesimo testo legislativo.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di incico S.p.A., affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati.

In data 05/12/2019 viene adottata dal Consiglio di Amministrazione la Prima Emissione del Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i..

### FINALITA' DEL MODELLO

Lo scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto. Nello specifico, mediante l'individuazione delle aree di attività "a rischio" e la loro conseguente standardizzazione, il Modello si propone come finalità quella di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di incico S.p.A. nelle aree individuate "a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni qui riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'Azienda;

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono condannate dall'Azienda, in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui incico S.p.A. intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- informare i Destinatari che la violazione delle disposizioni del Modello costituisce un comportamento sanzionabile sul piano disciplinare e che in caso di commissione di un reato rilevante ai sensi del Decreto, alle sanzioni penali loro applicabili a titolo personale, si potrebbe determinare la responsabilità amministrativa in capo alla Società, con la conseguente applicazione alla medesima delle relative sanzioni;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di attività "a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

## STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento è strutturato in una Parte Generale e in una Parte Speciale. Rappresenta nel suo insieme le linee guida che supportano il processo di implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte dell'Azienda.

La *Parte Generale* comprende una disamina della disciplina contenuta nel D. Lgs. 231/2001, le modalità di adozione e gestione del Modello, l'Organismo di Vigilanza, il sistema sanzionatorio delle violazioni, gli obblighi di comunicazione e aggiornamento del Modello e di formazione del personale relativi alla materia.

La *Parte Speciale* considera i reati rilevanti ai sensi del Decreto, comprende le attività sensibili per la Società, quelle cioè a rischio di reato, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono inoltre parte integrante del presente documento gli Allegati, indicati nell'apposita sezione.

Le regole contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico pur presentando il primo, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, un obiettivo diverso rispetto al secondo. Si specifica infatti che:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere i principi di "etica aziendale" che incico S.p.A. riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Destinatari;
- il Modello risponde a specifiche prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione dei reati che possono comportare l'attribuzione della responsabilità amministrativa in capo alla Società.

## DESTINATARI DEL MODELLO

Le regole contenute nel Modello si applicano a tutti gli esponenti aziendali che sono coinvolti, anche di fatto, nelle attività di incico S.p.A. considerate a rischio ai fini della citata normativa. Il Decreto, infatti, introduce il concetto di *soggetti apicali*. In particolare l'art. 5 sancisce che l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Si può evincere che il presente Modello si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori esterni e partner (a seguito denominati i "*Destinatari*").

Sono dunque **destinatari diretti**:

- amministratori e componenti degli Organi societari;
- dirigenti, quadri, impiegati, sia tecnici che amministrativi;
- collaboratori e consulenti esterni comunque coinvolti in forma continuativa nelle attività di impresa, anche senza il requisito della prevalenza di impegno e/o della subordinazione.

Le indicazioni presenti nel Modello devono essere comunque osservate da ogni figura esterna (sia persona fisica che giuridica) nei limiti delle azioni e delle attività gestite in forme contrattualizzate (c.d. **destinatari indiretti**) quali:

- fornitori;
- partners;
- clienti.

Spetta ai *destinatari diretti* garantire l'osservanza delle prescrizioni del presente modello da parte dei *destinatari indiretti*.

## **PARTE GENERALE**

---

Il presente documento costituisce manifestazione della scelta di **incico S.p.A.** di adeguare e conformare la propria Organizzazione e attività d'impresa al contenuto del Decreto Legislativo n.231/2001 - *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.300"* – nonché alle successive modifiche e integrazioni del medesimo testo legislativo.

**E' vietata la riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo del presente documento senza autorizzazione.**

## SEZIONE PRIMA – IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, n.231

### DEFINIZIONI

**ATTIVITA' SENSIBILI:** sono le attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al Decreto.

**CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore.

**CODICE ETICO:** Codice di Etico aziendale, adottato dalla Società con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione e finalizzato a dettare le regole di comportamento che i destinatari devono seguire nello svolgimento delle attività aziendali.

**CONFISCA:** è una misura di sicurezza a carattere patrimoniale, consistente nell'espropriazione, a favore dello Stato, di cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato.

**CONSULENTI:** sono i soggetti che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

**D.LGS. 231/2001:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni.

**DESTINATARIO:** è il soggetto a cui il Modello di Organizzazione si rivolge, imponendogli determinate procedure operative, regole di comportamento, divieti od obblighi di attivazione. Può essere un soggetto interno all'ente (un dipendente o un soggetto apicale) oppure un collaboratore esterno.

**DIPENDENTI:** sono i soggetti aventi con la Società un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.

**FUNZIONE PUBBLICA:** si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni *legislative* (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), *amministrative* (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Authority, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, ecc.), *giudiziarie* (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.). La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- *potere autoritativo*, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. *potere d'imperio*, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- *potere certificativo* è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

*INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO*: colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”, intendendosi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa (art. 358 Codice Penale).

*INTERESSE*: è l’indebito arricchimento, ricercato dall’ente in conseguenza dell’illecito amministrativo, la cui sussistenza dev’essere valutata secondo una prospettiva antecedente alla commissione della condotta contestata, e, pertanto, indipendentemente dalla sua effettiva realizzazione.

*LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA*: documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002, primo aggiornamento il 31 marzo 2008 e secondo aggiornamento 23 luglio 2014) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.

*MODELLO / MOG*: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs.231/2001 e s.m.i..

*ORGANI SOCIALI*: Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.

*ORGANISMO DI VIGILANZA o O.d.V.*: l’organismo previsto dall’art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento.

*P.A.*: la Pubblica Amministrazione in genere, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio.

*PARTNERS*: sono le controparti contrattuali di incico S.p.A., persone fisiche o giuridiche, con cui la Società addivenga a una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.

*PUBBLICO SERVIZIO*: si intendono attività disciplinate da norme di diritto pubblico caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

*PUBBLICO UFFICIALE*: colui che esercita le funzioni previste e disciplinate dall’art. 357 Codice Penale.

*REATI*: sono le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni o integrazioni.

*RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA*: si tratta di una particolare forma di responsabilità, introdotta nell’ordinamento italiano dal D. Lgs. n. 231/2001 a carico degli enti forniti di personalità giuridica nonché delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, che si configura quando un loro soggetto, apicale o sottoposto, commetta uno dei reati specificamente e tassativamente elencati nel decreto e l’ente tragga un vantaggio o un beneficio dal reato.

*SOCIETA’*: **incico S.p.A.**

*SOGGETTI APICALI*: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.

**SOGGETTI SUBORDINATI:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

**VANTAGGIO:** è l'effettiva e reale utilità economica di cui ha beneficiato l'ente, quale conseguenza immediata e diretta del reato. Il vantaggio dev'essere accertato dopo la commissione del reato.

## **1. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA**

Il Legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge n. 300 del 29 settembre 2000, con il D. Lgs. n. 231, emanato in data 8 giugno 2001 (d'ora in poi, per brevità, anche il '*Decreto*'), recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato Italiano.

Il Legislatore Delegato, dunque, ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, ha superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*, introducendo, a carico degli enti (gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come 'Enti'; esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale), un regime di responsabilità amministrativa - invero, dal punto di vista pratico, assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale - nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi, come specificato all'art. 5 del Decreto, da: i) soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei c.d. *soggetti in posizioni apicale*); ii) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto i) (i c.d. *soggetti in posizione subordinata*).

Non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati.

### **1.1 IL REGIME DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI**

Come già anticipato, il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto la responsabilità in sede penale degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.), per una serie di *reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi* da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla

vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

E' bene precisare che la responsabilità amministrativa dell'ente sorge quando la condotta sia stata posta in essere da soggetti legati all'ente da relazioni funzionali, che sono dalla legge individuate in due categorie:

- quella facente capo ai "soggetti in cd. posizione apicale" (art. 6 D. Lgs. 231/01), cioè i vertici dell'azienda;
- quella riguardante "soggetti sottoposti all'altrui direzione" (art. 7 D. Lgs. 231/01).

Circa l'ipotesi di reati commessi da *soggetti in posizione "apicale"*, l'esclusione della responsabilità postula essenzialmente le seguenti condizioni:

- a) che sia stato formalmente adottato quel sistema di regole procedurali interne costituenti il modello (**adozione** del Modello);
- b) che il modello risulti astrattamente idoneo a "*prevenire reati della specie di quello verificatosi*" (**idoneità** del Modello);
- c) che tale modello sia stato attuato "*efficacemente prima della commissione del reato*" (**attuazione** del Modello). Il Modello deve rispondere alle esigenze individuate nel paragrafo 1.4 del presente documento;
- d) che sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. **Organismo di Vigilanza**);
- e) che le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione (elusione fraudolenta del Modello);
- f) che non vi sia stata "*omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV*".

Nel caso di reati commessi da *soggetti sottoposti*, la responsabilità dell'ente scatta se vi è stata *inosservanza da parte dell'azienda degli obblighi di direzione e vigilanza*. Tale inosservanza è *esclusa* dalla legge se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati. Quindi, sia nel caso di reati commessi da apicali che di sottoposti, l'adozione e la efficace attuazione da parte dell'ente del modello organizzativo, gestionale e di controllo è condizione essenziale, anche se non sempre sufficiente, per evitare la responsabilità cd amministrativa dell'ente medesimo.

La responsabilità si configura anche in relazione a **reati commessi all'estero**, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

## **1.2 I REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE**

Le fattispecie di reato e di illecito amministrativo che fondano la responsabilità amministrativa della Società sono soltanto quelle espressamente indicate dal legislatore D. Lgs. 231/2001 o in leggi speciali che fanno

riferimento allo stesso articolato normativo. Nel corso degli anni il novero dei reati "presupposto" ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si è notevolmente ampliato e, attualmente, comprende le seguenti "famiglie":

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]
- Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
- Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
- Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]
- Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
- Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
- Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

Per un dettaglio delle singole fattispecie di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 si rimanda alla Parte Speciale del presente Modello.

### 1.3 IL SISTEMA SANZIONATORIO

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli artt. 24 e ss. del Decreto o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, l'Ente potrà subire l'irrogazione di pesanti sanzioni.

A mente dell'art. 9, le sanzioni, denominate *amministrative*, si distinguono in:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Lo scopo delle sanzioni amministrative è quello di colpire direttamente o indirettamente il profitto dell'ente, disincentivando la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente e di incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa in modo da favorire attività risarcitorie, riparatorie.

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

L'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

#### **Le sanzioni pecuniarie.**

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a cento e non superiore a mille. Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal primo comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

#### **Le sanzioni interdittive.**

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma 2 dell'art. 9 del Decreto ed irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni dei reati, sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice penale che conosce del processo per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

L'art. 15 del Decreto prevede che, laddove sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione della attività dell'ente, il Giudice può disporre, in luogo dell'applicazione della sanzione, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata quanto ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sulla occupazione;
- uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando vi siano:
- gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

**La confisca.**

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19).

**La pubblicazione della sentenza.**

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

#### **1.4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE QUALE CONDIZIONE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE**

Come definito nel par. 1.1, il D. Lgs. 231/2001 prevede, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente si sia dotato di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto specifica le esigenze cui devono rispondere i modelli di organizzazione, gestione e controllo. Il Modello deve:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi Reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei Reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre, il MOG deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, nonché a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (art. 7, comma 3, del Decreto).

L'efficace attuazione del Modello richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del MOG);
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel MOG.

Con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro l'articolo 30 del D. Lgs. 81/08 richiama espressamente il D. Lgs. 231/2001 prevedendo in particolare, l'esclusione dalla responsabilità amministrativa per l'Ente che abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello che assicuri un sistema aziendale finalizzato all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Per tutte le attività sopra elencate, il Modello deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta attuazione e inoltre, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate. Il MOG deve altresì prevedere un sistema di controllo sull'attuazione del medesimo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del Modello dovranno essere adottati ogni qual volta siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

## **SEZIONE SECONDA – IL CONTENUTO DEL MODELLO DI INCICO S.P.A.**

### **1. LA SOCIETA' E IL SUO SISTEMA ORGANIZZATIVO**

Incico S.p.A. nacque nel 1980 come Società di Ingegneria attiva nel settore Industriale, principalmente per la progettazione Civile e Strutturale. Nei primi anni di attività fornì servizi di progettazione per impianti Chimici e Petrochimici in Italia e all'estero. Nel 1991 iniziò a posizionare il suo core business nel settore Power, sviluppando la progettazione civile e strutturale per il primo impianto di cogenerazione realizzato in Italia. La grande crescita dei mercati della generazione di energia in Europa, in Medio Oriente e nell'Area Mediterranea consentì all'azienda di accrescere significativamente il suo Know-how, la sua esperienza ed il suo fatturato, riuscendo con successo a realizzare grandi progetti per impianti di produzione di energia elettrica da fonte termica ed a fidelizzare importanti clienti. Nel 2003 estese la gamma dei propri servizi e divenne un fornitore di ingegneria multidisciplinare, affiancando alle proprie tradizionali competenze in ambito civile e strutturale, una gamma completa di servizi di progettazione per le discipline Meccanica, Piping, Elettrica, Strumentazione e Controllo, nonché servizi di gestione commessa e di assistenza in cantiere. L'esperienza maturata consente lo sviluppo completo ed integrato di tutte le fasi di progettazione multidisciplinare (studi di fattibilità e dimensionamento sino alla progettazione esecutiva di dettaglio), garantendo la ottimizzazione dei risultati e dei costi.

La progettazione viene sviluppata con l'ausilio di software avanzati di calcolo, applicando le normative tecniche più diffuse nel mondo e procedure di produzione degli elaborati in controllo qualità. Esplica attività di progettazione, coordinamento e Direzione lavori sia per opere in Italia sia all'Estero.

La Società ha per oggetto attività di ingegneria di base e di dettaglio che copre l'intero ciclo della progettazione fino alla supervisione dei lavori ed alla assistenza all'avviamento degli impianti.

Incico S.p.A. opera con sistemi di progettazione avanzata ed integrata e offre, quindi, un'ampia gamma di competenze e referenze sviluppate in 40 anni nella realizzazione di progetti complessi in differenti paesi e contesti nel mondo, assicurando il rispetto di ottimi standard qualitativi. Il Sistema di Gestione Qualità (*Quality Management System*) implementato e incrementato nel tempo nell'ottica del miglioramento continuo, ha consentito di ottenere significative performance di qualità del servizio offerto. Nell'anno corrente è stato integrato con il Sistema di Gestione Ambientale e il Sistema di Gestione per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

I Suoi clienti sono Società industriali, Società d'ingegneria, Main Contractors ed EPC, nonché Pubbliche Amministrazioni ed Enti d'interesse pubblico.

La sede legale di incico S.p.A. è situata nella città di Ferrara, in Via Terranuova, 28, 44121, Italia.

La sede operativa si trova nella città di Ferrara, in Via Zandonai, 4, 44124, Italia.

La struttura organizzativa è descritta in dettaglio nell'organigramma aziendale, nel quale vengono individuate le Funzioni e i relativi responsabili. Tale struttura organizzativa è aggiornata in maniera costante, in ragione delle eventuali evoluzioni e/o modificazioni aziendali, e sarà cura delle funzioni competenti della Società darne tempestivamente comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Il sistema organizzativo deve rispettare i requisiti di:

- chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative;
- separazione dei ruoli, ovvero le strutture organizzative sono articolate in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e la concentrazione su di una sola persona di attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio.

Al fine di garantire tali requisiti, la Società si dota di strumenti organizzativi (organigramma, comunicazioni interne, *job description*, ecc.) improntati a principi generali di conoscibilità all'interno della Società, chiara descrizione delle linee di riporto, chiara e formale delimitazione dei ruoli, con descrizione dei compiti e delle responsabilità attribuiti a ciascuna Funzione.

## **1.1 L'ORGANIZZAZIONE DI INCICO S.P.A**

### **1.1.1 Modello governance di incico S.p.A.**

Incico S.p.A. è organizzata secondo il modello di amministrazione e controllo tradizionale con l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

L'Assemblea dei Soci è composta da:

Monini Giovanni	41,67%
Sistenge Europe, nella figura di Severini Olivier	41,67%
Rizzioli Alberto	10%
Rutilio Antonello	4,16%
Mazzoli Andrea	1,25%
Rasizzi Lucio	1,25%

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza alcuna limitazione, con facoltà di compiere, nei limiti di legge, tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione e il conseguimento dell'oggetto sociale. La Società si è altresì dotata di un sistema di deleghe. Tra i compiti del Consiglio di Amministrazione è previsto l'onere di curare la definizione delle linee d'indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi.

---

Il presente documento costituisce manifestazione della scelta di **incico S.p.A.** di adeguare e conformare la propria Organizzazione e attività d'impresa al contenuto del Decreto Legislativo n.231/2001 - "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.300*" – nonché alle successive modifiche e integrazioni del medesimo testo legislativo.

**E' vietata la riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo del presente documento senza autorizzazione.**

Il Collegio Sindacale ha compiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione (anche detto "C.d.A.") è composto da n. 4 amministratori in carica, di cui un Presidente – nonché Amministratore Delegato e Rappresentante Legale – e n. 3 Consiglieri, di cui n. 2 delegati, nonché anch'essi Legali Rappresentanti. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori determinandone contestualmente mansioni, poteri e attribuzioni. Il Consiglio di Amministrazione può nominare altresì Consiglieri Delegati determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi, nonché nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

La Società è dotata di un Collegio Sindacale composto da 5 sindaci, di cui 3 effettivi e 2 supplenti.

Le deleghe sono conferite nel rispetto dei principi di necessità esclusivamente a quelle funzioni che implicino effettive necessità di rappresentanza. Ciò non di meno, al fine di non impedire la quotidiana attività d'impresa e di tutelare l'affidamento dei terzi, le stesse deleghe non presentano gravi limitazioni di sostanza o economiche.

#### **1.1.2 Il personale di incico S.p.A.**

Incico S.p.A., per lo svolgimento del proprio oggetto sociale, si avvale di personale inquadrato tramite rapporto di lavoro sia *subordinato* che *autonomo*. Viene definito l'ALL.10 – Matrice di qualifica del personale come supporto al presente Modello Organizzativo. L'Allegato n.10 viene aggiornato 2 volte l'anno.

Il contenuto di tale allegato e, in particolare, della sezione "disciplina" è definito sulla base delle singole competenze professionali.

Il personale tecnico si trova interamente nella sede operativa di Via Zandonai (FE); quello amministrativo e contabile, invece, è localizzato sia nella sede operativa di Via Zandonai (FE), sia nella sede legale di Via Terranuova (FE).

La Società si avvale di consulenze esterne in materia di:

- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (RSPP);
- medicina del lavoro (medico competente);
- consulenza del lavoro (buste paga);
- consulenze a livello fiscale, amministrativo e contabile;
- consulenze professionali relative a servizi, di varia natura e a seconda delle necessità di commessa;
- consulenze legali.

## 1.2 GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE

Nella costruzione del Modello si è tenuto conto degli strumenti di *governance* della Società, che ne garantiscono il funzionamento. Possono essere così riassunti:

- **Statuto sociale** che, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione;
- **Codice Etico** costituito da un insieme di regole di comportamento di carattere generale che tutti i soggetti interni ed esterni, che hanno direttamente o indirettamente una relazione con la Società, devono rispettare. E' stato adottato a conferma dell'importanza attribuita ai profili etici ed a coerenti comportamenti improntati a rigore e integrità;
- **Sistema delle deleghe** che stabilisce l'assegnazione di deleghe generali e speciali, i poteri per rappresentare la Società, e, attraverso il sistema di deleghe interne, le responsabilità per quanto concerne gli aspetti in tema di qualità, salute e sicurezza. L'aggiornamento del sistema di deleghe avviene in occasione di revisione/modifica della struttura organizzativa e/o delle disposizioni organizzative o su segnalazione da parte di singole Unità Organizzative. Il sistema di deleghe riguarda sia i poteri autorizzativi interni, dai quali dipendono i processi decisionali dell'azienda in merito alle operazioni da porre in essere, sia i poteri di rappresentanza per la firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare la Società.
- **Disposizioni organizzative e comunicazioni organizzative:** consentono, in ogni momento, di comprendere la struttura societaria, la ripartizione delle fondamentali responsabilità ed anche l'individuazione dei soggetti cui dette responsabilità sono affidate;
- **Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza nei luoghi di lavoro** predisposti in conformità agli standard UNI EN ISO 9001, 14001 e 45001;
- **Sistema documentale aziendale vigente**, costituito da procedure e standard volte a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti della Società;
- Ulteriori strumenti di dettaglio, *job description*, ecc..

Le regole, le procedure e i principi contenuti nella documentazione sopra elencata, pur non essendo riportati dettagliatamente nel presente Modello, costituiscono un prezioso strumento a presidio di comportamenti illeciti in generale, inclusi quelli di cui al D. Lgs. 231/2001 che fa parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che il Modello intende integrare e che tutti i soggetti Destinatari sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società.

## 1.3 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI INCICO S.P.A.

A fini meramente descrittivi, si elencano, di seguito, le attuali partecipazioni detenute da Incico S.p.A. in società di progettazione e attività ingegneristica:

- Novatech Engineering LDT, con sede in India: quota posseduta 48%;
- Incico&Romella LTD, con sede in Sudafrica: quota posseduta 50%. Tale società ha cambiato denominazione con l'ingresso del nuovo socio Romella al posto di Semane Consulting Engineers (PTY);
- Incico&Partner Co, con sede in Arabia Saudita: quota posseduta 49%.

## 2. L'ADOZIONE DEL MODELLO

Incico S.p.A., sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e nel perseguimento degli obiettivi sociali e istituzionali, a tutela della propria posizione e immagine, ha deciso di avviare un progetto di analisi e adeguamento dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo alle esigenze espresse dal Decreto.

Il Modello è stato predisposto sulla base di quanto previsto dal Decreto 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, dalle Linee Guida formulate da Confindustria, nonché sulla base della specifica giurisprudenza formatasi negli anni in questa materia. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di Modelli allineati alle prescrizioni del Decreto possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, nonché un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In particolare, la Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società nell'ambito di attività sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali incico S.p.A. intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire all'Azienda, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari ai propri Modelli.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione ha affidato ad un apposito organismo l'incarico di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza, con il compito – legislativamente stabilito - di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso. Per quanto concerne i dettagli in merito all'Organismo di Vigilanza nominato dalla Società si veda, a seguito, il capitolo ad esso dedicato.

Con riferimento all'esigenze individuate dal Legislatore nel Decreto e sviluppate da Confindustria, i punti fondamentali analizzati nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- analisi dettagliata delle attività aziendali sensibili, ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto. In altre parole sono state individuate le aree o i processi di possibili rischi nella attività aziendale in relazione ai reati-presupposto contenuti nel D. Lgs. 231/2001;
- definizione di 'regole' etico-comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché l'integrità del patrimonio aziendale. Si fa, pertanto, riferimento al sistema normativo (Codice Etico della Società) che fissa le linee di orientamento generali finalizzate a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere e attuare decisioni nei settori "a rischio";
- verifica dell'adeguata proceduralizzazione dei processi aziendali strumentali, in quanto interessati dallo svolgimento di attività sensibili al fine di:
  - a) definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
  - b) garantire la tracciabilità degli atti e delle operazioni attraverso adeguati supporti documentali, che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'azione ed individuino i soggetti coinvolti (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica);
  - c) garantire, ove necessario, l'oggettivazione dei processi decisionali, al fine di limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;
  - d) garantire un sistema di deleghe e di distribuzione dei poteri aziendali, che assicuri una chiara e trasparente suddivisione delle responsabilità;
- esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
- l'identificazione dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo;
- la definizione delle attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (*controllo ex post*).

Come già anticipato, il Modello si compone di una **Parte Generale**, di una **Parte Speciale**, predisposta per le differenti tipologie di reati contemplate dal Decreto e ritenute suscettibili di creare criticità, e degli **Allegati**, ritenuti strumento fondamentale per l'integrazione del presente documento.

In relazione al contenuto preso in considerazione nella Parte Speciale, l'estensione dei reati presupposto anche alle fattispecie in tema di sicurezza sul lavoro apre alla possibilità di tener conto del Documento di Valutazione dei Rischio, e delle procedure ad esso collegate, elaborato dal Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione aziendale, con la collaborazione delle figure previste dalla normativa vigente (Datore di Lavoro, Medico competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). La creazione di specifici "garanti", pertanto, è avvenuta nel pieno rispetto di quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del T.U. sulla sicurezza.

Le singole Parti Speciali stabiliscono le linee guida per le misure e procedure in grado di prevenire o, comunque, ridurre fortemente il rischio di commissione di reati; l'Organismo di Vigilanza della persona giuridica dovrà, sulla base delle disposizioni del Modello, provvedere alla definizione degli eventuali contenuti specifici di tali misure e procedure.

Al di là delle descritte procedure, che operano *ex ante*, saranno comunque sempre possibili verifiche successive su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali (*controllo ex post*). Le procedure e le misure adottate potranno essere oggetto di modifica.

## 2.1 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

La "costruzione" del presente Modello ha preso l'avvio dall'analisi del sistema di *governance*, della struttura organizzativa e dall'analisi del contesto aziendale e ha tenuto in considerazione le indicazioni ad oggi rilevate dalla giurisprudenza unitamente a quelle espresse dalle Associazioni di Categoria. Il processo di realizzazione del Modello si è dunque sviluppato in diverse fasi, basate sul rispetto dei principi di tracciabilità e verificabilità delle attività svolte.

In tal senso è prevista la seguente procedura:

1. delibera di adesione;
2. condivisione dell'output normativo;
3. individuazione dei soggetti apicali e delle aree di rischio;
4. individuazione dell'Organo di Controllo e Vigilanza (O.d.V.);
5. definizione e formale adozione del Codice Etico;
6. condivisione del documento;
7. formale adozione da parte dell'Organo Amministrativo del Modello Organizzativo;
8. diffusione del Modello, formazione e informazione del personale.

## 2.2 LA RELAZIONE TRA IL MODELLO E IL CODICE ETICO

In considerazione di quanto contenuto nelle Linee Guida di Confindustria ("*LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, n. 231*") approvate il 7 marzo 2002 e aggiornate al marzo 2014),

si tende a realizzare una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico, in modo da formare un corpus di norme interne che abbiano lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Modello Organizzativo recepisce i principi enunciati nel Codice Etico aziendale e considera il rispetto di leggi e regolamenti vigenti un principio imprescindibile dell'operato della Società.

Il Codice di Etico della Società, che qui si intende integralmente richiamato, costituisce il fondamento essenziale del Modello e le disposizioni contenute nel Modello si integrano con quanto in esso previsto.

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche. Il Codice Etico è uno strumento di portata generale per la promozione di una "condotta aziendale", con l'obiettivo di ribadire e far rispettare ai dipendenti, ai collaboratori e ai soggetti che intrattengano rapporti economici con la Società, ivi comprese la Pubblica Amministrazione e le altre Authorities, l'insieme dei valori e delle regole di condotta cui la Società intende far costante riferimento nell'esercizio delle sue attività imprenditoriali, a presidio della sua reputazione ed immagine sul mercato. Infatti, i comportamenti di Amministratori, dipendenti e di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o, comunque, con poteri di rappresentanza della Società devono conformarsi alle regole di condotta sia generali che specifiche previste nel Modello e nel Codice Etico.

Il Codice Etico aziendale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione ed è accessibile a chiunque attraverso i due canali principali di comunicazione esterna ed interna: la *pubblicazione sul sito* della Società e l'*invio*, tramite *e-mail*, a tutto il personale dipendente e ai collaboratori. Inoltre, viene messo a disposizione l'accesso ad un apposito spazio dedicato nella rete informativa aziendale.

### **2.3 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO**

Incico S.p.A. nel presente documento stabilisce e definisce la volontà dell'implementazione di un Sistema di Controllo interno e di gestione dei rischi. I principali fini si sostanziano nel garantire con ragionevole sicurezza il raggiungimento di *obiettivi operativi, d'informazione e di conformità*.

L'obiettivo operativo del Sistema di Controllo Interno e gestione dei rischi concerne l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi da perdite e nella salvaguardia del patrimonio aziendale: in tal caso, si mira ad assicurare che in tutta l'Organizzazione il personale operi per il conseguimento degli obiettivi aziendali e senza anteporre altri interessi a quelli della Società.

L'obiettivo di informazione si esplica nella predisposizione di rapporti tempestivi e affidabili per il processo decisionale all'interno dell'Organizzazione e risponde all'esigenza di assicurare documenti affidabili diretti all'esterno, nel rispetto della tutela della riservatezza del patrimonio informativo aziendale.

L'obiettivo di conformità assicura che tutte le operazioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali, nonché delle pertinenti procedure interne.

Sulla base di quanto sopra definito, i controlli prevedono che:

1. ogni operazione, transazione o azione sia documentata e coerente;
2. tracciabilità: ogni operazione deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione della documentazione. Nel rispetto del principio generale di tracciabilità di ogni operazione, per la prevenzione di alcune fattispecie di reato, tra cui il riciclaggio e l'autoriciclaggio, particolare enfasi è posta sulla necessità che siano adeguatamente tracciati tutti i flussi finanziari della Società (sia in entrata che in uscita), non solo quelli riferiti alle normali operazioni aziendali (incassi e pagamenti), ma anche quelli afferenti ad esigenze finanziarie (finanziamenti, coperture rischi, ecc.), operazioni straordinarie o sul capitale (fusioni, acquisizioni, cessioni, aumenti di capitale, liquidazioni, scambio di partecipazioni, ecc.). Nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo (segregazione dei compiti e delle funzioni).

Il Consiglio d'Amministrazione, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, con la finalità di salvaguardare le aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti, avvalendosi delle Funzioni Aziendali preposte, monitora gli strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, al fine di verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto. Tale verifica verrà periodicamente effettuata.

#### **2.4 LE REGOLE PER LA GESTIONE DEL DOCUMENTO: MODIFICHE, IMPLEMENTAZIONE, AGGIORNAMENTO**

L'attività di aggiornamento, intesa sia come implementazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei Reati indicati dal D. Lgs. 231/2001. L'adozione e la efficace attuazione del Modello costituiscono per espressa previsione legislativa una responsabilità del Consiglio di Amministrazione.

Considerato che il Modello costituisce "atto di emanazione dell'Organo Dirigente", la competenza in merito alle successive modificazioni e integrazioni di carattere sostanziale, proposte dalla Direzione Generale o dall'Organismo di Vigilanza, è prerogativa del Consiglio di Amministrazione di incico S.p.A..

Fra le modifiche e/o implementazioni al Modello e i suoi allegati si includono:

- l'inserimento, l'implementazione e/o soppressione di Parti Speciali;
- l'inserimento, l'implementazione e/o soppressione di alcune parti del Modello;
- l'aggiornamento del Modello a seguito di qualsivoglia evento o circostanza che abbia un impatto significativo sull'assetto organizzativo e/o aziendale della Società;
- l'aggiornamento dei meccanismi generali di delega e controllo previsti nel presente Modello;

- l'inserimento di nuove fattispecie tra i reati presupposto contemplati dal Decreto;
- il consolidamento di orientamenti interpretativi giurisprudenziali o dottrinali, in base ai quali sia consigliabile integrare o modificare una o più previsioni/sezioni del Modello;
- le significative violazioni delle prescrizioni del Modello adottato.

In ogni caso, il presente Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'O.d.V. in forma scritta, quando siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o la non idoneità ai fini della prevenzione dei reati ovvero siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società.

*Tutte le modifiche, integrazioni o aggiornamenti del Modello devono essere tempestivamente comunicate all'O.d.V.*

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono a opera della Società sentite le esigenze delle funzioni coinvolte. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative e ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.

## **2.5 ATTUAZIONE, CONTROLLO E VERIFICA SULL'EFFICACIA DEL MODELLO**

Come già anticipato e come previsto dal D. Lgs. 231/2001, l'attuazione del Modello è rimessa alla responsabilità di incico S.p.A.; sarà compito specifico dell'Organismo di Vigilanza verificare e controllare l'effettiva e idonea applicazione del medesimo in relazione alle specifiche attività aziendali.

Quindi, ferma restando la responsabilità della Direzione Generale, si intende attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di coordinare le previste attività di controllo e di raccoglierne e sintetizzarne i risultati, comunicandoli tempestivamente e con cadenze predeterminate all'organo di vertice.

In relazione ai compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'O.d.V. dall'art. 6, comma 1 lett. b), D.Lgs. 231/2001, il Modello sarà soggetto a tre tipi di verifiche:

- a) verifiche ispettive sul rispetto delle misure di prevenzione previste nella Parte Speciale in relazione alle aree di rischio ed al tipo di reato preso in considerazione;
- b) verifiche periodiche sull'effettivo funzionamento del Modello e delle procedure implementative del medesimo con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza;
- c) riesame annuale di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno delle azioni intraprese in proposito dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello, delle ipotesi di reato previste dal Decreto e del Codice Etico.

### 3. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

Il Modello risponde a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231 ed è finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che generano, a fianco della responsabilità penale dei soggetti attivi, anche la responsabilità amministrativa della Società.

In quanto documento aziendale, il Modello Organizzativo è parte integrante del sistema delle norme aziendali. Deve pertanto essere conosciuto e rispettato da parte di tutto il personale. Oltre al Modello è comunque importante attenersi al Codice Etico e al sistema procedurale interno, messo a disposizione dalla Società.

#### 3.1 LA COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI E GLI OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il regime della responsabilità amministrativa previsto dalla normativa di legge e l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo formano un sistema che deve trovare nei comportamenti operativi dei Destinatari una coerente ed efficace risposta.

Al riguardo è fondamentale un'attività di comunicazione e di formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto e dal Modello, affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ciascun dipendente.

Con questa consapevolezza incico S.p.A. ha strutturato un piano di comunicazione interna, informazione e formazione rivolto a tutti i dipendenti, che ha l'obiettivo di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

La comunicazione del Modello è affidata alla Direzione della Società, che garantisce la sua diffusione e la conoscenza effettiva mediante due canali principali di comunicazione esterna ed interna: la *pubblicazione sul sito* della Società e l'*invio*, tramite *e-mail*, a tutto il personale dipendente e ai collaboratori.

Inoltre, viene messo a disposizione l'accesso ad un apposito spazio dedicato al Decreto nella rete informativa aziendale.

#### 3.2 IL PIANO DI FORMAZIONE

È compito della Direzione della Società attuare e formalizzare specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello.

Al fine di rendere noti, e ben chiari, i concetti fondanti su cui si basa il presente documento e allo scopo di sensibilizzare il personale sull'argomento, nonché sui loro obblighi e doveri, si rende necessaria l'intenzione di dedicare spazio e tempo a specifiche attività di informazione e formazione. Gli interventi formativi valutati prevedono i seguenti contenuti:

- una *parte generale* avente come oggetto il quadro normativo di riferimento (D.Lgs. 231/2001 e reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti) e i contenuti esplicativi del presente documento descrittivo;
- una *parte speciale* avente come oggetto le attività individuate come sensibili ai sensi del Decreto, nonché le procedure di controllo relative a dette attività.

L'attività formativa sarà erogata attraverso sessioni "in aula", con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici nell'ambito di altre sessioni formative, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime. La formazione sarà affiancata da questionari di verifica del grado di apprendimento dei partecipanti, la cui gestione, tracciabilità e archiviazione sarà a cura dell'O.d.V. di incico S.p.A..

La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, e i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza, è operata da esperti nella disciplina dettata dal Decreto.

I contenuti degli interventi formativi verranno costantemente aggiornati in relazione a eventuali interventi di aggiornamento del Modello.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è *obbligatoria* per tutti i destinatari ed è gestita dalla Direzione della Società in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, che si adopera affinché i programmi di formazione siano erogati tempestivamente.

### **3.3 L'INFORMATIVA AI SOGGETTI TERZI**

La scelta e la gestione dei collaboratori esterni, quali, a titolo esemplificativo, fornitori, partners, consulenti, ecc., devono essere improntate a criteri obiettivi e trasparenti e queste dovranno escludere quei soggetti che non presentino idonee garanzie di correttezza, professionalità, integrità e affidabilità.

Ai fini di una adeguata attività di informazione, l'Organismo di Vigilanza, in stretta cooperazione con la Direzione, provvederà a definire un'informativa specifica a seconda delle terze parti interessate, nonché a curare la diffusione del contenuto del Modello e del Codice Etico adottato da incico S.p.A..

In particolare, ove possibile, il rapporto contrattuale con i collaboratori esterni conterrà opportune clausole che attribuiscono alla controparte l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di atti illeciti rilevanti sia ai sensi del D. Lgs 231/2001 sia per le norme di legge vigenti, nonché che consentano all'azienda di risolvere il contratto in caso di comportamenti non conformi alle disposizioni e allo spirito del Modello, fatta salva la possibilità per incico S.p.A. di richiedere gli eventuali danni subiti.

#### 4. IL SISTEMA DISCIPLINARE

Sulla scorta del Sistema Disciplinare, aggiornato ai sensi dell'art. 6 c. 2-bis lett.d) D. Lgs. 231/2001 come modificato legge 179/2017, sono passibili di sanzione sia le violazioni del Modello e dei relativi protocolli commesse dai soggetti posti in posizione "apicale" - in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell'Ente - sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di incico S.p.A..

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte.

Di seguito viene sintetizzato il Sistema Disciplinare di incico S.p.A., fermo restando che per la relativa completa disciplina si rimanda al documento *ALL.11 – Il Sistema Disciplinare di incico S.p.A.*, parte integrante e sostanziale del Modello; questo è affisso in luogo accessibile a chiunque, affinché sia garantita la piena conoscenza da parte di tutti i Destinatari delle disposizioni ivi contenute.

Il Sistema Disciplinare si articola in quattro sezioni.

Nella prima, sono indicati i soggetti passibili delle sanzioni previste, suddivisi in due differenti categorie:

1. l'Organo Amministrativo, il Direttore Generale e i Sindaci;
2. gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello (ad es., il personale dipendente, i fornitori, i consulenti, i partner commerciali, ecc.).

Nella seconda, sono indicate le condotte potenzialmente rilevanti, suddivise in tre differenti categorie, graduate secondo un ordine crescente di gravità:

1. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree "a rischio reato" o alle attività "sensibili" indicate nel presente Modello (e negli allegati), e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 2 e 3;
2. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto;
3. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Nella terza, sono indicate, con riguardo ad ognuna delle condotte rilevanti, le sanzioni astrattamente comminabili per ciascuna categoria di soggetti tenuti al rispetto del Modello.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata, nonché delle seguenti circostanze:

- la tipologia dell'illecito compiuto;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta illecita;
- le modalità di commissione della condotta.

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- la gravità della condotta;
- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidività del suo autore.

Nella quarta, è disciplinato il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari del Sistema Disciplinare, indicando, per ognuna:

- la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva applicazione della sanzione.

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà dei soggetti destinatari di esercitare tutti i diritti, ivi inclusi quelli di contestazione o di opposizione avverso il provvedimento disciplinare ovvero di costituzione di un Collegio Arbitrale, loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione collettiva.

*Si rimanda all'ALL.11 – IL SISTEMA DISCIPLINARE di incico S.p.A., documento nel quale l'argomento viene declinato in maniera compiuta. Questo deve essere inteso come parte integrante del presente Modello.*

## **5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **5.1 IL D.LGS. 231/2001 E L'ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. LE INDICAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA**

Come già anticipato, il D. Lgs. n. 231 del 2001 ha introdotto una nuova forma di responsabilità - qualificata come amministrativa ma sostanzialmente di natura penale - delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica (di seguito, per brevità, 'Enti'), per alcune tipologie di reati commessi dai propri amministratori e dipendenti, nonché dai soggetti che, anche sulla base di un rapporto contrattuale, agiscono in loro nome e per loro conto. Il Legislatore, però, esime la Società dalla responsabilità se l'organo dirigente, oltre ad aver adottato e attuato un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo ha affidato a un Organismo di Vigilanza, ex art. 6, comma 1 del Decreto, il compito di *vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.*

Una maggiore specificazione delle attribuzioni dell'O.d.V. è stata effettuata, come previsto dal Decreto, dalle Linee Guida di Confindustria.

Dal punto di vista generale, l'O.d.V. deve verificare l'adeguatezza e l'effettività del Modello, curarne l'aggiornamento, vigilare sulla sua applicazione, effettuare analisi periodiche sulle singole componenti dello stesso, nonché assicurare l'effettività dei flussi di informazioni da e verso l'O.d.V. stesso, nonché segnalare le eventuali violazioni accertate. La compiuta esecuzione dei propri compiti da parte dell'O.d.V. costituisce elemento essenziale affinché la Società possa usufruire dell'esimente prevista dal Decreto.

In particolare, con riferimento alle caratteristiche proprie che deve possedere l'Organismo di Vigilanza, si sottolinea che il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 non contiene dettagli di tal genere, lasciando all'accorto apprezzamento degli enti direttamente interessati e alla responsabilità degli amministratori la valutazione degli elementi e/o dei requisiti che tale Organismo deve possedere per espletare al meglio i propri compiti.

Effettivamente all'interno del Decreto sono presenti soltanto due indicazioni, corrispondenti ad altrettante opzioni, in merito alla composizione dell'Organismo:

- la previsione di cui al comma 4 dell'art. 6, che ammette che *“negli enti di piccole dimensioni, i compiti indicati nella lettera b) possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente”*;
- la previsione di cui al comma 4-bis dell'art. 6, (articolo inserito con L. 183/2011 art. 14 c. 12), che consente che *“nelle società di capitali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)”*.

In considerazione dei compiti affidati all'Organismo di Vigilanza e del fatto che un tale organismo deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, le principali caratteristiche dovrebbero essere le seguenti, come meglio più *infra* specificato: autonomia e indipendenza, professionalità, continuità d'azione, onorabilità.

## **5.2. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI INCICO S.P.A.**

### **5.2.1 La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza di incico S.p.A. è un organo monocratico, nominato con delibera dell'Organo Amministrativo. Con la medesima delibera viene fissato il compenso spettante a tale Organo per l'incarico assegnato. La nomina dell'O.d.V., i suoi compiti e i suoi poteri, vengono tempestivamente comunicati alla struttura.

La Società in attuazione di quanto previsto dal Decreto e tenuto conto dell'assetto organizzativo ha individuato quale soggetto maggiormente idoneo allo svolgimento delle funzioni inerente all'O.d.V. un professionista esperto in materie giuridiche con provata esperienza in materia.

### 5.2.2 La durata dell'incarico e le cause di cessazione

L'incarico dell'Organismo di Vigilanza è conferito per la durata di 3 (tre) anni e può essere rinnovato.

La cessazione dall'incarico dell'O.d.V. può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'O.d.V. da parte del l'Organo Amministrativo;
- rinuncia dell'O.d.V., formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata all'Organo Amministrativo, qualora sopraggiunga una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo 5.2.4.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza. Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva:

- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa;
- il caso in cui il componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto o di una contravvenzione in materia antinfortunistica;
- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'O.d.V..

La revoca per giusta causa è disposta con delibera dell'Organo Amministrativo, previo parere del Collegio Sindacale, dal quale l'Organo Amministrativo può dissentire solo con adeguata motivazione.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, l'Organo Amministrativo nomina senza indugio il nuovo O.d.V..

### 5.2.3 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

I requisiti che l'Organismo di Vigilanza, in quanto tale, deve possedere e che devono caratterizzare la sua azione sono a seguito declinati.

#### **Autonomia e indipendenza.**

Al fine di garantire all'O.d.V. piena autonomia di iniziativa e di preservarlo da qualsiasi forma di interferenza e/o di condizionamento, è previsto che esso:

- sia privo di compiti operativi e non ingerisca in alcun modo nella operatività della Società, affinché non sia compromessa la sua obiettività di giudizio;
- nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, sia organismo autonomo e indipendente non soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria;
- riporti all'Organo Amministrativo e al Direttore Generale;
- determini la sua attività e adotti le sue decisioni senza che alcuna delle funzioni aziendali possa sindacarle.

**Professionalità.**

Ai fini di un corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l'O.d.V. garantisca una adeguata professionalità, intesa quest'ultima come insieme delle conoscenze, degli strumenti e delle tecniche necessari per lo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale.

Sotto tale aspetto, assume rilevanza sia la conoscenza delle materie giuridiche e in particolare della struttura e delle modalità di commissione dei reati di cui al Decreto, sia una adeguata competenza in materia di *auditing* e controlli aziendali, ivi incluso per ciò che attiene le tecniche di analisi e valutazione dei rischi.

**Continuità di azione.**

Per poter garantire una efficace e costante attuazione del Modello, l'O.d.V. è dedicato allo svolgimento dei compiti assegnati ed è dotato di un adeguato *budget* e adeguate risorse.

**Poteri d'indagine.**

L'O.d.V. lavora costantemente sull'adeguamento del modello con i necessari poteri d'indagine e ispettivi.

**Onorabilità ed assenza di conflitti di interessi.**

Tale requisito va inteso nei termini di cui al successivo paragrafo 5.2.4.

**5.2.4 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza. I casi di ineleggibilità e decadenza**

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

- l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale o la sentenza di applicazione della pena a norma degli artt. 444 e ss c.p.p., anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con gli Amministratori o con membri del Collegio Sindacale della Società, nonché con gli Amministratori e con i Sindaci delle società controllate o con i soggetti esterni eventualmente incaricati della revisione;
- l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra i componenti l'O.d.V. e la Società o le società controllate tali da compromettere l'indipendenza dei componenti stessi.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, l'O.d.V. è tenuto ad informare immediatamente l'Organo Amministrativo.

I requisiti di eleggibilità e/o le ipotesi di decadenza sono estese anche ai soggetti di cui l'O.d.V. si avvale direttamente nell'espletamento delle proprie funzioni.

**5.2.5 Le risorse dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organo Amministrativo assegna all'Organismo di Vigilanza le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato.

Per quanto attiene le risorse umane l'Organo Amministrativo può assegnare risorse aziendali, in numero adeguato rispetto alle dimensioni della Società e ai compiti spettanti all'O.d.V. stesso.

Tutte le risorse assegnate, pur continuando a riportare al proprio referente gerarchico, sono stanziare presso l'O.d.V. e ad esso riportano funzionalmente per ciò che concerne le attività espletate per suo conto.

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'O.d.V. potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del *budget* che l'Organo Amministrativo provvede ad assegnargli con cadenza annuale, su proposta motivata dell'O.d.V. stesso. Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'Organismo di Vigilanza può chiedere all'Organo Amministrativo, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie.

In aggiunta alle risorse sopra indicate, l'O.d.V. può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società, così come di consulenti esterni; per questi ultimi, il compenso è corrisposto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate a livello annuale.

### **5.3 I COMPITI E I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

#### **5.3.1 I compiti dell'Organismo di Vigilanza**

In conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 1 del Decreto, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di *vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento*.

In via generale, pertanto, spettano all'O.d.V. i seguenti compiti:

a) di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:

- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché a evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;

a tali fini, monitorare l'attività aziendale, effettuando verifiche periodiche e i relativi *follow-up*;

b) di monitoraggio in merito agli aggiornamenti del Modello, ovvero:

- proporre all'Organo Amministrativo, se necessario, l'adeguamento del Modello, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;

c) di informazione e formazione sul Modello, ovvero:

- monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni, anche con riferimento alle società controllate (di seguito, per brevità, 'Destinatari');
- monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;

- riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dai destinatari anche appartenenti alle società controllate;
- d) di gestione dei flussi informativi da e verso l'O.d.V., ovvero:
- assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti il rispetto del Modello;
  - esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;
  - informare gli organi competenti, nel proseguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
  - segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello e i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
  - in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi;
- e) di gestione delle segnalazioni (si faccia riferimento al paragrafo relativo al *Whistleblowing*).

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'Organismo di Vigilanza è sempre tenuto:

- a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative e i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi;
- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

### **5.3.2 I poteri dell'Organismo di Vigilanza**

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'O.d.V. sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nessuno escluso.

L'O.d.V., anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi e i documenti di incico S.p.A., senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle persone che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;

- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dall'Organo Amministrativo.

#### **5.4 I FLUSSI INFORMATIVI CHE INTERESSANO L'ORGANISMO DI VIGILANZA: L'INFORMATIVA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA DA PARTE DEI DIPENDENTI, DEGLI ORGANI SOCIALI E DEI TERZI**

Il Decreto all'art. 6, 2° comma lett. d), dispone che il Modello deve prevedere *obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V.*, in modo che lo stesso possa espletare al meglio la propria attività di verifica.

L'Organismo di Vigilanza, quindi, deve essere tempestivamente informato da tutti i Destinatari di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dei principi contenuti nel Modello. I Destinatari, in particolare, devono segnalare all'Organismo le notizie relative alla commissione o alla potenziale commissione di reati o di deviazioni comportamentali rispetto ai principi ed alle prescrizioni contenuti nel Modello.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'O.d.V. le informazioni:

- a) che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione:
  - eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
  - eventuali richieste od offerte di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
  - eventuali scostamenti significativi dal *budget* o anomalie di spesa emersi in fase di consuntivo;
  - eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
  - i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
  - le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai dipendenti ai sensi del CCNL di riferimento, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
  - le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso a carico dipendenti di incico S.p.A e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
  - eventuali violazioni delle normative di prevenzione degli infortuni sul lavoro con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 81/2008;
  - eventuali infortuni sul lavoro o in itinere che si siano verificati a incico S.p.A;
  - eventuali controlli subiti da incico S.p.A da parte della Azienda Sanitaria Locale Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;

- b) relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento, da parte dell'O.d.V., dei compiti ad esso assegnati, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione:
- gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
  - le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
  - le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici.

Dal punto di vista della gestione delle informazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza, dopo aver valutato le segnalazioni, ove ritenuto utile e/o necessario, pianifica l'attività ispettiva da compiere, utilizzando, all'uopo, le risorse interne o, se del caso, ricorrendo all'apporto di professionalità esterne, qualora gli accertamenti di carattere ispettivo richiedano delle specifiche e particolari competenze o per fare fronte a particolari carichi di lavoro.

L'O.d.V., nel corso dell'attività di indagine deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

Le segnalazioni devono essere tutte conservate presso l'ufficio dell'O.d.V..

#### **5.4.1 Il riporto da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali**

L'Organismo di Vigilanza effettua una costante e precisa attività di *reporting* agli organi societari e in particolare:

- riferisce oralmente e con tempestività, all'Organo Amministrativo (o al Presidente, il quale in tal caso avrà l'obbligo di informare l'intero Consiglio di Amministrazione nella prima seduta disponibile) qualora ritenuto opportuno in relazione a particolari situazioni verificatesi;
- relaziona per iscritto, su base annuale, all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

La relazione può essere inviata anche a mezzo di posta elettronica.

L'attività di *reporting* avrà come oggetto, in particolare:

- l'attività, in genere, svolta dall'O.d.V.;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- i correttivi, necessari o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;

- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte dei destinatari nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- le eventuali segnalazioni (*Whistleblowing*) e le conseguenti attività espletate;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso l'ufficio dell'O.d.V..

## 5.5 COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE

I Destinatari devono collaborare con l'Organismo di Vigilanza e, in particolare, devono rispondere tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la documentazione e, comunque, ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza. L'O.d.V., infatti, potrà ricorrere alla collaborazione dei soggetti sopramenzionati per richiedere, ad esempio, consulenze su argomenti di carattere specialistico, avvalendosi, in funzione del tipo di esigenza, del supporto sia di singoli referenti, sia eventualmente di *team* multifunzionali. Ai soggetti che, nell'erogazione di tale supporto, vengano a conoscenza di informazioni ritenute sensibili, saranno estesi gli stessi obblighi di riservatezza previsti per le risorse dell'O.d.V.. Nell'ipotesi in cui l'incarico sia affidato, invece, a consulenti esterni, nel relativo contratto dovranno essere previste clausole che obblighino gli stessi al rispetto della riservatezza sulle informazioni e/o i dati acquisiti o comunque conosciuti o ricevuti nel corso dell'attività.

## 5.6 LE NORME ETICHE CHE REGOLAMENTANO L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza, nonché le sue risorse, sono chiamate al rigoroso rispetto del presente Modello Organizzativo e degli ulteriori e specifici standard di condotta di seguito riportati.

Essi si applicano sia all'O.d.V. e alle sue risorse, sia a tutte le altre risorse (interne o esterne) che forniscano supporto all'Organismo nello svolgimento delle sue attività.

Nell'esercizio delle attività di competenza dell'O.d.V., è necessario:

- assicurare la realizzazione delle attività al medesimo attribuite con onestà, obiettività ed accuratezza;
- garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo evitando che, con la propria azione o con la propria inerzia, si commetta o si renda possibile una violazione delle norme di legge e delle disposizioni previste dal presente modello;
- non accettare doni o vantaggi di altra natura da dipendenti, clienti, fornitori o soggetti rappresentanti la Pubblica Amministrazione con i quali incico S.p.A. intrattiene rapporti;
- evitare la realizzazione di qualsiasi comportamento che possa ledere il prestigio e la professionalità dell'O.d.V. o dell'intera organizzazione aziendale;

- evidenziare all'Organo Amministrativo eventuali cause che rendano impossibile o difficoltoso l'esercizio delle attività di propria competenza;
- assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, la massima riservatezza. E' in ogni caso fatto divieto di utilizzare informazioni riservate quando questo possa configurare violazioni delle norme sulla *privacy* o di qualsiasi altra norma di legge, arrecare vantaggi personali di qualsiasi tipo sia a chi le utilizza, sia a qualsiasi altra risorsa interna o esterna all'azienda o ledere la professionalità e/o l'onorabilità dell'O.d.V., di altre funzioni aziendali o di qualsiasi altro soggetto interno o esterno a incico S.p.A.;
- riportare fedelmente i risultati della propria attività, mostrando accuratamente qualsiasi fatto, dato o documento che, qualora non manifestato, provochi una rappresentazione distorta della realtà.

### **5.7 I PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Alla stregua della normativa attualmente vigente, in capo all'Organismo di Vigilanza non grava l'obbligo, penalmente sanzionabile, di impedire la commissione dei reati indicati nel Decreto, bensì quello di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

In capo all'O.d.V. è, peraltro, configurabile sia una responsabilità di natura disciplinare, qualora esso sia dipendente della Società, sia una responsabilità di natura contrattuale sotto il profilo della *culpa in vigilando* o comunque della negligenza eventualmente riscontrata nell'adempimento dell'incarico.

## **6. WHISTLEBLOWING – LA DISCIPLINA DELLE SEGNALAZIONI**

Il D. lgs. n. 24/2023 ha radicalmente modificato la normativa in materia di whistleblowing, raccogliendo – in un unico testo normativo – l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

Dal combinato disposto degli artt. 1 e 2 del d. lgs. n. 24/2023 si ricava che il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di dipendenti pubblici, lavoratori subordinati del settore privato, lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato, collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato, volontari e tirocinanti, azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

I predetti soggetti possono effettuare le segnalazioni rilevanti ai sensi del D. lgs. n. 24/2023:

- quando il rapporto giuridico è in corso;

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Possono essere oggetto di segnalazione, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- violazioni di disposizioni normative nazionali, ovvero
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte rilevanti ai sensi del d. lgs. n. 231/01 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- violazioni di disposizioni normative europee, ovvero
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi a determinati settore (es. appalti pubblici, tutela dell'ambiente);
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione inoltre può avere ad oggetto anche

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti: "le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti" (cfr. Linee Guida ANAC).

Sono previste quattro modalità per effettuare le segnalazioni:

- un canale interno, la cui gestione è affidata, nel caso di Incico, all'Organismo di Vigilanz, in conformità all'art. 4 co. V D. lgs. n. 24/2023;
- un canale esterno, gestito da ANAC;
- una divulgazione pubblica;
- una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezionalità del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 D. lgs. n. 24/2023 (a cui si rinvia integralmente) è possibile effettuare una segnalazione esterna.

Incico si è dotata di una procedura (cd. canale interno) in linea con il dettato normativo di cui al D. lgs. n. 24/2023 e costituente parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, a cui si rinvia integralmente.

La normativa prevede inoltre che il segnalante beneficerà delle tutele (in tema di riservatezza, di misure di sostegno, di limitazione della responsabilità e di protezione dalle ritorsioni) solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

Quando invero è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei caso di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

La Società provvede, pertanto, a definire le modalità di gestione delle denunce o segnalazioni e di tutela del segnalante. Per fare ciò, incico S.p.A. si è dotata dei seguenti documenti:

1. Regolamento in materia di whistleblowing;
2. Allegato 11 – Il Sistema Disciplinare di incico S.p.A..

Si rende manifesto che i suddetti documenti sono parte integrante e fondamentale del presente Modello. E' espressamente richiesto ai Destinatari di prenderne visione con attenzione e accuratezza.

## PARTE SPECIALE

---

Il presente documento costituisce manifestazione della scelta di **incico S.p.A.** di adeguare e conformare la propria Organizzazione e attività d'impresa al contenuto del Decreto Legislativo n.231/2001 - "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.300*" – nonché alle successive modifiche e integrazioni del medesimo testo legislativo.

**E' vietata la riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo del presente documento senza autorizzazione.**

## INTRODUZIONE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 1, lett. a) del Decreto, incico S.p.A., attraverso un processo di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera (c.d. *control and risk self assessment*), ha identificato le attività sensibili, suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi, nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto. Allo scopo di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, incico S.p.A. ha dunque formulato dei principi generali di comportamento, delle procedure generali di prevenzione applicabili a tutte le attività sensibili e delle procedure specifiche di prevenzione per ciascuna delle attività a rischio identificate.

Ai fini dell'attuazione e dell'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la Società si impegna a dare adempimento alle procedure definite.

Tutti i Destinatari del Modello, individuati e definiti nel paragrafo apposito della Premessa, si devono impegnare ad adottare regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Codice Etico, alle procedure di sicurezza e alle norme vigenti in Azienda, per poter prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto. Si precisa che, a questo proposito, incico S.p.A. si impegna a fornire loro le nozioni necessarie affinché siano coerentemente informati riguardo i loro obblighi e doveri.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

1. indicare i principi procedurali e le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
2. fornire all'Organismo di Vigilanza, e alle funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

## 1. LA MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO

Per conseguire gli obiettivi di prevenzione citati precedentemente, si pone come essenziale l'implementazione dell'analisi del rischio, al fine di individuare le cosiddette aree "sensibili" al compimento dei reati considerati.

L'analisi è stata effettuata valutando lo svolgimento e la conduzione dei processi aziendali e confrontando le prassi con i reati riportati negli articoli del Decreto; i risultati sono formalizzati nel documento "ALL.6 -

Mappatura dei rischi” e sono oggetto di periodica verifica e aggiornamento da parte dell’Organismo di Vigilanza con il supporto delle figure aziendali coinvolte.

La mappatura delle attività a rischio è stata realizzata valutando gli specifici ambiti operativi e la struttura organizzativa di incico S.p.A., con riferimento ai rischi di reato in concreto prospettabili. La metodologia seguita nella predisposizione del Modello, che verrà poi applicata nei futuri aggiornamenti, ha visto il coinvolgimento di un *Gruppo di Lavoro integrato*, che ha compreso determinate Funzioni Aziendali, su un tavolo di lavoro multidisciplinare, così composto:

- Datore di Lavoro e Rappresentante Legale;
- Amministratore Delegato e Rappresentante Legale;
- Direttore Tecnico e Rappresentante Legale;
- Human Resource Manager;
- Financial Manager;
- Responsabile QHSE;
- Responsabile IT;
- RLS aziendale.

Il Gruppo di Lavoro integrato si è avvalso del supporto di una società di consulenza con competenze di risk management e controllo interno, legali e penalistiche.

#### **Fase preliminare.**

Tale fase ha avuto come obiettivo un esame preventivo, tramite analisi documentale e interviste con i soggetti informati nell’ambito della struttura aziendale, dell’organizzazione e delle attività svolte dalle varie Funzioni, nonché dei processi nei quali le attività sono articolate.

Lo scopo della fase è stata l’iniziale identificazione dei processi, sotto-processi e attività, con la conseguente individuazione delle aree di rischio (aree aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati). Sono state considerate le risorse responsabili dei processi e dei meccanismi di controllo esistenti, al fine di implementare il Modello per renderlo il più possibile aderente agli specifici ambiti operativi e alla struttura organizzativa della Società, con riferimento ai rischi di reato in concreto prospettabili.

*Si dichiara che dall’indagine non risultano attivi procedimenti giudiziari verso gli amministratori o l’Organizzazione stessa per i reati considerati dal Decreto.*

*La storia societaria permette di definire in generale come bassa la probabilità di attuazione dei reati.*

#### **Individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali a “rischio reato”.**

Attraverso la sopra citata analisi preliminare del contesto aziendale, sono state identificate:

- le aree di attività "sensibili" alla commissione dei reati, vale a dire le attività nel cui ambito possono ipoteticamente crearsi le occasioni per la realizzazione dei comportamenti illeciti previsti dal Decreto;
- i processi "strumentali" alla realizzazione dei reati di cui al Decreto, ovvero i processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per commettere reati.

Per le aree di attività e i processi sensibili identificati, sono state individuate le potenziali fattispecie di rischio-reato, le possibili modalità di realizzazione delle stesse e le principali funzioni aziendali coinvolte.

Le valutazioni specifiche sono contenute nel documento ALL.6 – Mappatura dei rischi (rif. D.Lgs. 231/2001).

E' opportuno rammentare che il Modello Organizzativo di incico S.p.A. prevede l'esternalizzazione di attività aziendali, o parti di esse, presso altre società. L'affidamento in outsourcing delle attività è formalizzato attraverso la stipula di specifici contratti che consentono alla Società di assumere ogni decisione nell'esercizio della propria autonomia, conservando le necessarie competenze e responsabilità sulle attività relative ai servizi esternalizzati e conseguentemente di mantenere i poteri di indirizzo e controllo sulle attività date all'esterno.

Si dichiara che è attribuito al vertice aziendale, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza e delle funzioni aziendali competenti, il compito di garantire l'aggiornamento continuo della "mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali", da effettuarsi con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale (ad esempio, apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.) e/o di aggiornamento normativo.

**Riferimenti:** si veda ALL.6 "*Mappatura dei Rischi (rif. D.Lgs.231/2001)*", documento funzionale all'individuazione dei processi aziendali associabili a rischi specifici.

## 2. I SINGOLI REATI

### 2.1 I REATI NEI CONFRONTI DELLA P.A.

Artt. 24 e 25 – D. Lgs. 231/2001.

All'esame dei delitti contro la Pubblica Amministrazione (a seguito, per brevità, "P.A.") previsti dal D. Lgs. 231/01, è opportuno premettere brevi cenni in ordine alle modifiche alla disciplina dei reati contro la Pubblica Amministrazione apportate dalla legge n. 190/2012, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Con tale intervento, il Legislatore ha inteso offrire una risposta sanzionatoria maggiormente incisiva rispetto al fenomeno corruttivo, ritenuto non più episodico ma a larghissima diffusione e, non da ultimo, oggetto di una metamorfosi criminologica di tipo qualitativo. In tale prospettiva, fra le novità introdotte dalla riforma, si spiega pertanto l'introduzione della nuova figura di *reato di traffico di influenze illecite*, non conosciuta in precedenza nella tradizione normativa italiana, della fattispecie della corruzione per l'esercizio della funzione, prevista al riscritto art. 318 c.p. e di fatto già anticipata in via interpretativa dalla giurisprudenza e del reato di cui all'art. 319 quater c.p., "*induzione indebita a dare o promettere utilità*". Giova, altresì, sottolineare che, con l'introduzione di tale ultima disposizione, veniva contestualmente circoscritta l'applicabilità della fattispecie di concussione di cui all'art. 317 c.p. alle sole ipotesi di costrizione mediante abuso di autorità o poteri, poste in essere non più soltanto dal pubblico ufficiale ma anche dall'incaricato di un pubblico servizio.

Le esigenze sottese all'introduzione della legge 190/2012, peraltro, hanno contraddistinto anche la L. 69/2015, con la quale il Legislatore, in prevalenza, ha inasprito in maniera significativa il trattamento sanzionatorio delle fattispecie di cui al Titolo II del codice penale, anche mediante la predisposizione di diverse, e più gravi, cornici edittali.

Operato un simile *excursus* in relazione alle principali novità legislative che, in ossequio a esigenze repressive, hanno interessato i delitti contro la Pubblica Amministrazione, è opportuno ora richiamare le definizioni normative dei soggetti coinvolti nelle fattispecie criminose:

#### *Pubblico Ufficiale.*

Ai sensi dell'art. 357 c.p., «*agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della p.a. o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*». Elemento essenziale per la qualifica di pubblico ufficiale è, pertanto, la prestazione a qualunque titolo di una pubblica funzione. La funzione legislativa concerne le attività dirette all'emanazione di provvedimenti aventi valore e forza di legge (leggi costituzionali, leggi ordinarie, decreti legge e decreti legislativi, leggi regionali e leggi provinciali): rivestono quindi la qualifica di pubblici ufficiali tanto i membri del Parlamento, quanto i membri del Consiglio dei Ministri, oltre ai membri dei Consigli regionali e dei Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano. I pubblici ufficiali che esercitano una funzione giudiziaria, invece, sono i magistrati (giudici e pubblici ministeri), nonché gli esercenti funzioni amministrative collegate alla funzione giurisdizionale (cancellieri, segretari, ufficiali giudiziari, ausiliari del giudice, ecc.). Quanto alla funzione amministrativa, essa è riconoscibile da un lato in quanto regolata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, e dall'altro lato in quanto consiste nello svolgimento di funzioni relative all'attività di formazione e manifestazione della volontà dell'amministrazione nell'esercizio di poteri autoritativi o

certificativi. Di conseguenza, possono qualificarsi come pubblici ufficiali tutti i soggetti che, pur non essendo necessariamente dipendenti dell'amministrazione statale o di altro ente pubblico: i) concorrono a formare o formano la volontà dell'ente pubblico ovvero lo rappresentano all'esterno; ii) sono muniti di poteri autoritativi; iii) sono muniti di poteri di certificazione.

#### *Incaricato di Pubblico Servizio.*

Ai sensi dell'art. 358 c.p., «*agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*». Pertanto, incaricati di pubblico servizio sono i soggetti, anche privati non vincolati da un rapporto di subordinazione con l'ente pubblico, che svolgono un'attività di carattere intellettuale caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorialità o complementarietà. Con riferimento ai dipendenti di società pubbliche, la Cassazione ha di recente stabilito che «*qualora una società partecipata operi senza l'esercizio di poteri autoritativi e certificativi in un contesto di attività riconducibili all'agire privato deve considerarsi un soggetto di diritto privato con l'effetto conseguente i suoi amministratori non rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio*» (CASS VI sez. penale n. 13284/2018).

La Suprema Corte ha altresì statuito che «*i soggetti inseriti in una struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubblica pur disciplinata con gli strumenti privatistici*» (CASS sezione VI penale n. 36874/2017). Pertanto la qualifica di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio in capo ad amministratori o dipendenti della Holding e delle società controllate dipenderà dalla funzione di volta in volta esercitata in concreto. Anche i dipendenti e soprattutto i soggetti che ricoprono posizioni apicali in seno alla Holding o alle società da essa controllate, possono pertanto commettere reati contro la P.A. anche per le ipotesi criminose in cui tali qualifiche siano essenziali (ad es. Concussione, Corruzione, Induzione a dare ecc.) qualora l'attività concretamente esercitata sia riconducibile ai poteri tipici del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (artt. 357 e 358 c.p.).

Sostanzialmente i dipendenti e gli amministratori delle società in controllo pubblico, come Holding e le controllate, possono consumare i reati contro la P.A. sia attivamente sia passivamente; diversamente dalle società le cui quote/azioni sono in capo a soggetti privati. I dipendenti e gli amministratori della Holding e delle società controllate possono indifferentemente corrompere pubblici ufficiali (corruzione attiva) o essere corrotti da soggetti privati (corruzione passiva), come concutere ed essere concussi, ecc.

Pare opportuno, per completezza espositiva, evidenziare brevemente gli ultimi interventi di riforma in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti ai fini del D. lgs. n. 231/01.

In primis, si richiama la l. 3/2019 (cd. Spazzacorrotti), la quale ha:

- introdotto nel novero dei reati cd. presupposto la fattispecie di cui all'art. 346 bis c.p., rubricata "traffico di influenze illecite";
- aumentato la durata delle misure interdittive per i reati di concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità nonché istigazione alla corruzione (da quattro a sette anni in caso commissione del reato da parte di un soggetto apicale e da due a quattro anni in caso di commissione del reato da parte di un soggetto non apicale);
- introdotto una sanzione interdittiva attenuata (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) nell'ipotesi in cui l'ente, prima della sentenza di primo grado, si sia adoperato per evitare di portare a conseguenze ulteriori il reato, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

Inoltre, si richiama il D. lgs. n. 75/2020, il quale, nell'ampliare il novero dei reati cd. presupposto commessi in danno della Pubblica Amministrazione (nella cui ampia nozione deve ora ricomprendersi anche l'Unione Europea)

- ha modificato l'art. 24 del D. lgs. n. 231/01 introducendo:
  - il reato di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p.;
  - il reato di frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 l. 898/1986;
- ha modificato l'art.25 del D. lgs. n. 231/01 introducendo, per i soli fatti che offendono gli interessi finanziari dell'Unione Europea:
  - il reato di peculato ex artt. 314 co. 1 c.p. (con esclusione quindi del cd. peculato d'uso) e 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui);
  - il reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.

I reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 prevedono come presupposto **l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.**

Ai fini del Decreto, sono considerati "Pubblica Amministrazione" tutti quei soggetti, pubblici o privati che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio (rif. definizione nel paragrafo dedicato della Parte Generale).

**Riferimenti:** si veda ALL.6 “*Mappatura dei Rischi (rif. D.Lgs.231/2001)*”, documento integrativo completo e funzionale all’individuazione del rischio, degli strumenti di organizzazione e controllo proporzionali alla prevenzione della commissione dei reati.

Rif. normativo		REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01	RISK MAPPING			
Articolo/i		REATI	Processi aziendali coinvolti (rif. mappatura processi SG)	Aree sensibili	Descrizione attività a rischio reato	Esempio modalità commissive
316 bis c.p.	24 D.Lgs. 231/2001	<b>(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico)</b> Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	Risorse Umane Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione dell Commessa	- Rapporti con le società partner - Rapporti con i fornitori e/o consulenti	Utilizzo dei finanziamenti per copertura parziale o totale di spese differenti dalle finalità di erogazione	Conferire incarichi o altro, senza che in realtà siano svolti tali incarichi; acquisire beni vecchi per nuovi; erogare servizi inesistenti o differenti da quelli dichiarati; il tutto per compensare, in realtà altri costi
316 ter c.p.		<b>(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)</b> Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da una a quattro anni se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	Risorse Umane Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione dell Commessa	- Rapporti con enti erogatori di finanziamenti/contributi appartenenti alla P.A. - attività di acquisizione di contributi, sovvenzioni concessi da enti pubblici	Richiesta e ottenimento di indebiti finanziamenti	Utilizzo di documenti falsi od omissione di informazioni per ottenere un indebito finanziamento; inserire dati non veritieri per ottenere finanziamenti più ingenti (fatture gonfiate)
640 c.2 e 640 bis c.p.		<b>(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)</b> Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5.100 a € 1.032.00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all' art. 61 n. 5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	Risorse Umane Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione dell Commessa	- Gestione rapporti PA per richieste di autorizzazioni, licenze, concessioni amministrative - Gestione adempimenti normativi relativi al D.Lgs 196/2003 e/o Reg. UE 679/2016 - Ispezioni / accertamenti - Gestione della fiscalità e del/i contenzioso/i - Gare d'appalto	Contatti e relazioni con rappresentanti e uffici della P.A. in occasione di ispezioni, di procedimenti giudiziari, di adempimenti	Simulazione o dissimulazione della realtà per evitare sanzioni, per pagare meno imposte, per ottenere certificazioni od autorizzazioni che altrimenti non si sarebbero conseguite
640 ter c.p.		<b>(Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico)</b> Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5.100 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro 600,00 a Euro 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo della identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.	Risorse Umane Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione dell Commessa	Rapporti con la P.A. in occasione di finanziamenti o relazioni riguardanti il personale o la fiscalità	Intrusione illecita in siti web della P.A.	Intervento su dati ed informazioni dei siti web degli enti finanziatori, senza averne diritto, con tecniche di hacking, ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati di interesse dell'Ente, già trasmessi all'Ente Finanziatore o Accertatore
356 c.p.		<b>(Frode nelle pubbliche forniture)</b> Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.	Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione dell Commessa	Gare d'appalto, erogazione beni e servizi	Esecuzione in malafede di un contratto nei confronti dell'ente committente	Fornitura di un bene con difformità qualitative intrinseche, tali da renderlo del tutto inidoneo alla funzione economico-sociale del contratto

318 c.p.	<b>(Corruzione per l'esercizio della funzione).</b> Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.	servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione dell'Commissione	- Gestione del credito nei confronti della P.A. - Partecipazione a gare d'appalto per la prestazione di servizi a pagamento - Contabilità e bilancio aziendale - Governance	- Gestione delle verifiche ispettive, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di enti pubblici o autorità di vigilanza (es. ASL, INPS) - Attività di acquisizione e gestione contributi, sovvenzioni concessi da una P.A.	denaro o altre utilità per far ottenere provvedimenti in via preferenziale, seppur dovuti in ogni caso
319 c.p.	<b>(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)</b> Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.	Risorse Umane Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione dell'Commissione	- Gestione delle attività di pubbliche relazioni con i rappresentanti della P.A. - Gestione del credito nei confronti della P.A. - Partecipazione a gare d'appalto per la prestazione di servizi a pagamento - Contabilità e bilancio aziendale - Governance	- Esecuzione/non esecuzione di funzioni proprie dietro pagamento indebito - Gestione degli adempimenti societari e normativi - Gestione delle verifiche ispettive, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di enti pubblici o autorità di vigilanza (es. ASL, INPS) - Attività di acquisizione e gestione contributi, sovvenzioni concessi da una P.A.	Accettazione della indebita dazione/promessa di denaro o altre utilità per far ottenere provvedimenti in via preferenziale, seppur dovuti in ogni caso
319 bis c.p.	<b>(Circostanze aggravanti)</b> La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.				
319 ter c.p.	<b>(Corruzione in atti giudiziari)</b> Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favore o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni. <b>(nell'ipotesi di corruttore ex art. 321 c.p.)</b>	Risorse Umane Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione dell'Commissione	- Gestione delle attività di pubbliche relazioni con i rappresentanti della P.A. - Gestione del credito nei confronti della P.A. - Partecipazione a gare d'appalto per la prestazione di servizi a pagamento - Contabilità e bilancio aziendale - Governance	- Affidamento incarichi ad avvocati - Rapporti con magistrati od altri soggetti coinvolti nel procedimento giudiziario	Dazione denaro o altre utilità ad un PU o IPS (in questo caso ad un giudice, ad un ausiliario del giudice, ecc) per ottenere vantaggi fraudolenti quali evitare condanne, pene severe, ecc.; oltre a quanto già sopra individuato per le altre ipotesi corruttive
319 quater c.p.	<b>(Induzione indebita a dare o promettere utilità).</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	Risorse Umane Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione dell'Commissione	- Gestione delle attività di pubbliche relazioni con i rappresentanti della P.A. - Gestione del credito nei confronti della P.A. - Partecipazione a gare d'appalto per la prestazione di servizi a pagamento - Contabilità e bilancio aziendale - Governance	Intrattenere rapporti con un IPS (o soggetto terzo coinvolto) equivoci e/o illeciti	Fornire denaro o altre utilità a un IPS (o soggetto terzo) a seguito di sua richiesta
320 c.p.	<b>(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)</b> Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	Risorse Umane Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione dell'Commissione	- Gestione delle attività di pubbliche relazioni con i rappresentanti della P.A. - Gestione del credito nei confronti della P.A. - Partecipazione a gare d'appalto per la prestazione di servizi a pagamento - Contabilità e bilancio aziendale - Governance	- Esecuzione/non esecuzione di funzioni proprie dietro pagamento indebito - Gestione degli adempimenti societari e normativi - Gestione delle verifiche ispettive, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di enti pubblici o autorità di vigilanza (es. ASL, INPS) - Attività di acquisizione e gestione contributi, sovvenzioni concessi da una P.A.	Accettazione della indebita dazione/promessa di denaro o altre utilità per far ottenere provvedimenti in via preferenziale, seppur dovuti in ogni caso
321 c.p.	<b>(Pene per il corruttore)</b> Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.				
322 c.p.	<b>(Istigazione alla corruzione)</b> 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 2. (OMISSIS) 3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	Risorse Umane Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione dell'Commissione	- Gestione delle attività di pubbliche relazioni con i rappresentanti della P.A. - Gestione del credito nei confronti della P.A. - Partecipazione a gare d'appalto per la prestazione di servizi a pagamento - Contabilità e bilancio aziendale - Governance	- Gestione e contabilizzazione spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e omaggi - Gestione note spese - Esecuzione/non esecuzione di funzioni proprie dietro pagamento indebito - Gestione degli adempimenti societari e normativi - Gestione delle verifiche ispettive, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di enti pubblici o autorità di vigilanza (es. ASL, INPS) - Attività di acquisizione e gestione contributi, sovvenzioni concessi da una P.A.	Dare incarichi a professionisti/consulenti o acquisire beni e servizi da parte di soggetti direttamente collegati, o "suggeriti" da un pubblico ufficiale, così da ottenere provvedimenti in via preferenziale; effettuare omaggi di elevato valore, tali da condizionare il giudizio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio; effettuare rimborsi spese sovradimensionate allo scopo di generare "fondi neri" da utilizzare in attività corruttive, per atti dovuti in ogni caso; assumere soggetti "suggeriti" da PU o IPS per i medesimi fini di cui sopra (con la precisazione che trattasi di offerta non accettata)
346 bis c.p.	<b>(Traffico di influenze illecite)</b> Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.	Risorse Umane Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto	Gestione attività contrattuale con la P.A., rapporti con soggetti pubblici, selezione partner commerciali, contabilità e bilancio aziendale, processo di selezione del personale dipendente e consulenti	Ottenimento fondi pubblici, conferimento incarichi a società di consulenza, gestione rapporti con amministrazione finanziaria	Conferire incarico a un soggetto il quale, sfruttando le proprie conoscenze, riesce a intercedere in favore dell'ente al fine di fare ottenere all'ente stesso l'aggiudicazione di una gara

**Procedure specifiche di prevenzione.**

Si faccia riferimento alle Procedure Operative Interne: *POI 209 – Le procedure di gara d'appalto*

**2.1.2 Le singole tipologie di reato non applicabili ad incico S.p.A.**

A seguito dell'analisi condotta, incico S.p.A. non ha rinvenuto rischi in riferimento alle seguenti tipologie di reato:

- L. 898/1986, art. 2 (Frode ai danni del Fondo europeo agricolo)
- Art. 317 c.p. (Concussione)
- Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)
- Art. 314 c.p. (Peculato - limitatamente al primo comma)
- Art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)
- Art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio)

**2.1.3 I Controlli dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale. La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organo di Vigilanza al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello, senza che ciò dia luogo a modifica del Modello stesso. E' altresì attribuito all'O.d.V. il potere di accedere a tutta la documentazione e a per tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e ai doveri dell'Organismo di Vigilanza e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, qualora, nell'ambito dei propri controlli periodici, lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per l'adeguamento e l'implementazione dei principi procedurali ritenuti necessari.

**2.2 I DELITTI INFORMATICI E IL TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI**

Art. 24-bis - D. Lgs. 231/2001.

**Riferimenti:** si veda ALL.6 "*Mappatura dei Rischi (rif. D.Lgs.231/2001)*", documento integrativo completo e funzionale all'individuazione del rischio, degli strumenti di organizzazione e controllo proporzionali alla prevenzione della commissione dei reati.

Rif. normativo		REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01	RISK MAPPING			
Articolo/i		REATI	Processi aziendali coinvolti (rif. mappatura processi SGI)	Aree sensibili	Descrizione attività a rischio reato	Esempio modalità commissive
<b>I DELITTI INFORMATICI E IL TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI</b>						
491 bis c.p.	24-bis D.Lgs. 231/2001	<b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.	Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione della Commessa	- Attività esercitata con il mezzo informatico e comunque con la connessione a internet - Accesso a sistemi informatici e telematici altrui - Gestione della documentazione in formato digitale - Manomissione di SW / HW	- Gestione dei database aziendali, utilizzo dei software installati, collegamento al web ed utilizzo posta elettronica, utilizzo dei siti web degli enti finanziatori, accertatori, o comunque pubblici o altrui - Cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato	Falsificazione di documenti informatici nell'ambito della rendicontazione elettronica di attività; alterazione dei documenti in transito nell'ambito del Sistema Informatizzato degli Enti Finanziatori al fine di aumentare gli importi dovuti all'ente; imputazione di dati non veritieri o alterazione di quelli già imputati nell'ambito delle attività di richiesta finanziamento e/o rendicontazione; eliminazione tracce elettroniche di reato in caso di ricevimento di un avviso di garanzia per un reato
615 ter c.p.		<b>(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)</b> Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.	Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione della Commessa	- Attività esercitata con il mezzo informatico e comunque con la connessione a internet - Accesso a sistemi informatici e telematici altrui	Gestione dei database aziendali, utilizzo dei software installati, collegamento al web ed utilizzo posta elettronica	Accesso abusivo ai sistemi che elaborano le buste paga per alterare i dati relativi, al fine di ridurre illecitamente le erogazioni e realizzare così un interesse o un vantaggio per l'ente; accesso abusivo a sistemi degli Enti Finanziatori o di altre PA protetti da misure di sicurezza
615 quater c.p.		<b>(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)</b> Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.	Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione della Commessa	- Attività esercitata con il mezzo informatico e comunque con la connessione a internet - Accesso a sistemi informatici e telematici altrui - Gestione della documentazione in formato digitale - Manomissione di SW / HW	Gestione dei database aziendali, utilizzo dei software installati, collegamento al web ed utilizzo posta elettronica	Detenzione e utilizzo indebiti di password di accesso a siti di enti pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate; diffusione di username e password per l'utilizzo da parte di più persone di software e/o per l'accesso a siti web in cui è previsto che si debba pagare ogni utenza diversa; detenzione e utilizzo di password di accesso alle caselle email dei dipendenti, allo scopo di controllare le attività svolte nell'interesse dell'azienda, anche in violazione della normativa sulla privacy (tale condotta non costituisce reato se si accede al computer fornito al dipendente dall'azienda per esigenze indifferibili ed urgenti connesse all'attività operativa)
615 quinquies c.p.		<b>(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)</b> Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.	Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione della Commessa	- Attività esercitata con il mezzo informatico e comunque con la connessione a internet - Accesso a sistemi informatici e telematici altrui - Gestione della documentazione in formato digitale - Manomissione di SW / HW	Gestione dei database aziendali, utilizzo dei software installati, collegamento al web ed utilizzo posta elettronica	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi aziendali altrui causato mediante la diffusione di virus o altri programmi malevoli, commessa da soggetti che utilizzano abusivamente la rete o i sistemi di posta elettronica aziendali; danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici aziendali, commesso dal personale per impedire l'ispezione dell'Agenzia delle Entrate/Guardia di Finanza che potrebbe scoprire dati alterati di bilancio e/o accantonamenti "neri"

617 quater c.p.	reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.	Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione dell'Commessa	- Accesso a sistemi informatici e telematici altrui - Gestione della documentazione in formato digitale - Manomissione di SW / HW	Gestione dei database aziendali, utilizzo dei software installati, collegamento al web ed utilizzo posta elettronica, oltre che di specifica strumentazione tecnica.	Intercettazione della corrispondenza elettronica aziendale, con conseguente modifica/cancellazione di documentazione
617 quinquies c.p.	<b>(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)</b> Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.	Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione dell'Commessa	- Attività esercitata con il mezzo informatico e comunque con la connessione a internet - Accesso a sistemi informatici e telematici altrui - Manomissione di SW / HW	Gestione dei database aziendali, utilizzo dei software installati, collegamento al web ed utilizzo posta elettronica, oltre che di specifica strumentazione tecnica.	Installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico esterno e/o interno
635 bis c.p.	<b>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.	Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione dell'Commessa	- Attività esercitata con il mezzo informatico e comunque con la connessione a internet - Accesso a sistemi informatici e telematici altrui - Gestione della documentazione in formato digitale - Manomissione di SW / HW	Gestione dei database aziendali, utilizzo dei software installati, collegamento al web ed utilizzo posta elettronica, oltre che di specifica strumentazione tecnica.	Distruzione informazioni o dati informatici appartenenti ad un dipendente sgradito ai vertici aziendali allo scopo di preconstituire delle cause di procedimento disciplinare; alterazione di dati presenti sui propri sistemi allo scopo di produrre un bilancio falso; danneggiamento di informazioni, dati e programmi aziendali causato mediante la diffusione di virus o altri programmi malevoli commessa da soggetti che utilizzano abusivamente la rete o i sistemi di posta elettronica aziendali
635 ter c.p.	<b>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione dell'Commessa	- Attività esercitata con il mezzo informatico e comunque con la connessione a internet - Accesso a sistemi informatici e telematici altrui - Manomissione di SW / HW	Gestione dei database aziendali, utilizzo dei software installati, collegamento al web ed utilizzo posta elettronica	Distruzione informazioni o dati informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico; danneggiamento di informazioni, dati e programmi utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico causato mediante la diffusione di virus o altri programmi malevoli commessa da soggetti che utilizzano abusivamente la rete o i sistemi di posta elettronica aziendali
635 quater c.p.	<b>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione dell'Commessa	- Attività esercitata con il mezzo informatico e comunque con la connessione a internet - Accesso a sistemi informatici e telematici altrui - Manomissione di SW / HW	Gestione dei database aziendali, utilizzo dei software installati, collegamento al web ed utilizzo posta elettronica	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici mediante trasmissione di informazioni, dati e programmi aziendali contenenti virus o altri programmi malevoli
635 quinquies c.p.	<b>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)</b> Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione dell'Commessa	- Attività esercitata con il mezzo informatico e comunque con la connessione a internet - Accesso a sistemi informatici e telematici altrui - Manomissione di SW / HW	Gestione dei database aziendali, utilizzo dei software installati, collegamento al web ed utilizzo posta elettronica	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici mediante trasmissione di informazioni, dati e programmi aziendali contenenti virus o altri programmi malevoli
640 quinquies c.p.	<b>(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)</b> Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro	Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione dell'Commessa	Acquisizione e utilizzo PEC	Acquisizione e utilizzo PEC	Per ipotesi, si configurerebbe il reato se il certificatore, a seguito della promessa da parte di un soggetto che partecipi alla realizzazione del fatto criminoso di ricevere un compenso, non provveda con certezza all'identificazione della persona che fa richiesta della certificazione, oppure non assicuri la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio del certificato elettronico o, ancora, non tenga registrazione di tutte le informazioni relative al certificato qualificato. Il certificatore, infatti, è responsabile dell'identificazione del soggetto che richiede il certificato e deve raccogliere i dati personali solo presso la persona cui essi si riferiscono, o previo suo consenso, e solo nella misura necessaria al rilascio ed al mantenimento del certificato (formando l'informativa al trattamento dati prevista dall'art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196).

**Procedure specifiche di prevenzione.**

Si faccia riferimento alle Procedure Operative Interne: *POI 203 – Gestione accessi, account e profili* e *POI 204 – Gestione hardware e software*.

**2.2.2 Le singole tipologie di reato non applicabili ad incico S.p.A.**

A seguito dell'analisi condotta, incico S.p.A. non ha rinvenuto rischi in riferimento alle seguenti tipologie di reato:

- D.L. 105/2019 art.1 comma 11 (Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica).

**2.2.3 I Controlli dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale. La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organo di Vigilanza al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello, senza che ciò dia luogo a modifica del Modello stesso. E' altresì attribuito all'O.d.V. il potere di accedere a tutta la documentazione e a per tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e ai doveri dell'Organismo di Vigilanza e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, qualora, nell'ambito dei propri controlli periodici, lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per l'adeguamento e l'implementazione dei principi procedurali ritenuti necessari.

**2.3 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

Art. 24-ter – D. Lgs. 231/2001.

**Riferimenti:** si veda ALL.6 "*Mappatura dei Rischi (rif. D.Lgs.231/2001)*", documento integrativo completo e funzionale all'individuazione del rischio, degli strumenti di organizzazione e controllo proporzionali alla prevenzione della commissione dei reati.

Rif. normativo		REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01	RISK MAPPING			
Articolo/i		REATI	Processi aziendali coinvolti (rif. mappatura processi SGI)	Aree sensibili	Descrizione attività a rischio reato	Esempio modalità commissive
<b>DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA</b>						
416 c.6 c.p.	24 ter D. Lgs. 231/2001	<p><b>(Associazione per delinquere)</b> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	/	Tutte le Aree (in particolare quelle attinenti alle attività qui di lato esplicitate)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione flussi finanziari</li> <li>- Rapporti con società nelle quali l'azienda detiene delle quote</li> <li>- Rapporti con collaboratori e/o fornitori</li> <li>- Richieste contributi e finanziamenti</li> <li>- Redazione bilancio e altre comunicazioni sociali</li> </ul>	Giri di fatturazioni (frodi fiscali); alienazioni di servizi o denaro, mediante illecite operazioni di bilancio; sponsorizzazioni di attività ad apparente finalità lecita
416 bis c.p.		<p><b>(Associazioni di tipo mafioso anche straniere)</b> Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. (Vedasi l'art. 416-bis c.p. in combinato disposto con: Art. 7, D.L. 13.05. 1991 n. 152 - PROVVEDIMENTI URGENTI IN TEMA DI LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA).</p>	/	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapporti con società nelle quali l'azienda detiene delle quote</li> <li>- Rapporti con funzionari della P.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione flussi finanziari</li> <li>- Rapporti con società nelle quali l'azienda detiene delle quote</li> <li>- Rapporti con collaboratori e/o fornitori</li> <li>- Richieste contributi e finanziamenti</li> <li>- Redazione bilancio e altre comunicazioni sociali</li> </ul>	Giri di fatturazioni (frodi fiscali); alienazioni di servizi o denaro, mediante illecite operazioni di bilancio; sponsorizzazioni di attività ad apparente finalità lecita

### 2.3.2 Le singole tipologie di reato non applicabili ad incico S.p.A.

A seguito dell'analisi condotta, incico S.p.A. non ha rinvenuto rischi in riferimento alle seguenti tipologie di reato:

- Art. 416-ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)
- Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)
- Art. 74 DPR 309/90 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)
- L. 203/1991 (Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo)
- Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. (Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110).

### 2.3.3 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale. La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organo di Vigilanza al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello, senza che ciò dia luogo a modifica del Modello stesso. E' altresì attribuito all'O.d.V. il potere di accedere a tutta la documentazione e a per tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e ai doveri dell'Organismo di Vigilanza e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, qualora, nell'ambito dei propri controlli periodici, lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per l'adeguamento e l'implementazione dei principi procedurali ritenuti necessari.

## 2.4 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Art. 25-bis – D. Lgs. 231/2001.

**Riferimenti:** si veda ALL.6 "*Mappatura dei Rischi (rif. D.Lgs.231/2001)*", documento integrativo completo e funzionale all'individuazione del rischio, degli strumenti di organizzazione e controllo proporzionali alla prevenzione della commissione dei reati.

Rif. normativo	REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01	RISK MAPPING			
Articolo/i	REATI	Processi aziendali coinvolti (rif. mappatura processi SGI)	Aree sensibili	Descrizione attività a rischio reato	Esempio modalità commissive
<b>FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO</b>					
455 c.p.	<b>(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)</b> Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.	/	- Gestione cassa aziendale - Contabilità aziendale	Movimenti di contanti tra l'azienda "madre" e le sue partecipate	Incassi per contanti con intenzione illecita
457 c.p.	<b>(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.)</b> Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.	/	- Gestione cassa aziendale - Contabilità aziendale	Movimenti di contanti tra l'azienda "madre" e le sue partecipate	Incassi per contanti
459 c.p.	<b>(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)</b> Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.	/	- Sistema di contabilità aziendale	Movimenti di contanti tra l'azienda "madre" e le sue partecipate	Incassi per contanti
464 c.1 c.p.	<b>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)</b> Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.	/	- Rapporti con la P.A. (istanze, atti contrattuali, atti giudiziari, convenzioni, atti societari, ecc) - Gestione cassa aziendale - Contabilità aziendale	Acquisto e utilizzo di bolli	Acquisto e utilizzo bolli per istanze, atti contrattuali, atti giudiziari, convenzioni, atti societari, ecc.
464 c.2 c.p.	<b>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)</b> Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.	/	- Rapporti con la P.A. (istanze, atti contrattuali, atti giudiziari, convenzioni, atti societari, ecc) - Gestione cassa aziendale - Contabilità aziendale	Acquisto e utilizzo di bolli	Acquisto e utilizzo bolli per istanze, atti contrattuali, atti giudiziari, convenzioni, atti societari, ecc.
473 c.p.	<b>(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)</b> (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»	Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione della Commessa	Tutte le aree - e i soggetti, sia interni che esterni - che entrano in contatto con la documentazione tecnica specifica per l'oggetto sociale	- Attività di gestione della Commessa - Attività di ingegneria che possano entrare in contatto con materiale "sensibile" di proprietà altrui	Acquisizione di informazioni/documentazione tecnica ritenuta "sensibile" (clausole contrattuali, ecc) poi rivenduta contraffatta o spacciata per propria
474 c.p.	<b>(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).</b> Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»	Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione della Commessa	- Tutte le aree - e i soggetti, sia interni che esterni - che entrano in contatto con la documentazione tecnica specifica - Società partecipate	- Attività di gestione della Commessa - Attività di ingegneria che possano entrare in contatto con materiale "sensibile" di proprietà altrui	Introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati

#### **2.4.2 Le singole tipologie di reato non applicabili ad incico S.p.A.**

A seguito dell'analisi condotta, incico S.p.A. non ha rinvenuto rischi in riferimento alle seguenti tipologie di reato:

- Art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)
- Art. 454 c.p. (Alterazione di monete)
- Art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)
- Art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata).

#### **2.4.3 I Controlli dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale. La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organo di Vigilanza al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello, senza che ciò dia luogo a modifica del Modello stesso. E' altresì attribuito all'O.d.V. il potere di accedere a tutta la documentazione e a per tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e ai doveri dell'Organismo di Vigilanza e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, qualora, nell'ambito dei propri controlli periodici, lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per l'adeguamento e l'implementazione dei principi procedurali ritenuti necessari.

### **2.5 I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

Art. 25-bis 1– D. Lgs.231/2001.

**Riferimenti:** si veda ALL.6 "*Mappatura dei Rischi (rif. D.Lgs.231/2001)*", documento integrativo completo e funzionale all'individuazione del rischio, degli strumenti di organizzazione e controllo proporzionali alla prevenzione della commissione dei reati.

Rif. normativo		REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01	RISK MAPPING			
Articolo/i		REATI	Processi aziendali coinvolti (rif. mappatura processi SGI)	Aree sensibili	Descrizione attività a rischio reato	Esempio modalità commissive
<b>I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</b>						
513 c.p.	25 bis 1 D.Lgs. 231/2001	<b>(Turbata libertà dell'industria o del commercio)</b> Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione della Commessa	Erogazione beni e servizi	- Rapporti con i clienti e la concorrenza - Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Compimento di atti di concorrenza sleale, quali ad es. compiere atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito; avalersi di ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza idoneo a danneggiare l'altra azienda
513 bis		<b>(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)</b> Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione della Commessa	Tutte le aree - e i soggetti, sia interni che esterni - che entrano in contatto con la documentazione tecnica specifica per l'oggetto sociale	- Rapporti con i clienti e la concorrenza - Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Compimento di atti coercitivi e inibitori della regolare conduzione degli affari; atti di concorrenza sleale violenti
514 c.p.		<b>(Frodi contro le industrie nazionali)</b> Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un danno all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.	Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione della Commessa	Tutte le aree - e i soggetti, sia interni che esterni - che entrano in contatto con la documentazione tecnica specifica per l'oggetto sociale	- Attività di gestione della Commessa - Attività di ingegneria che possano entrare in contatto con materiale "sensibile" di proprietà altrui	Produzione/emissione/commercio di informazioni/documentazione tecnica ritenuta "sensibile" (clausole contrattuali, ecc) con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati
517 c.p.		<b>(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)</b> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.	Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione della Commessa	Erogazione beni e servizi	- Rapporti con i clienti e la concorrenza - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	- Produzione / commercio di prodotti con nomi e segni distintivi illegittimi, in quanto illecitamente sostituiti a quelli originali e quindi idonei a trarre in inganno il committente sull'origine del prodotto
517 ter c.p.		<b>(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)</b> Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione della Commessa	Tutte le aree - e i soggetti, sia interni che esterni - che entrano in contatto con la documentazione tecnica specifica per l'oggetto sociale	- Attività di gestione della Commessa - Attività di ingegneria che possano entrare in contatto con materiale "sensibile" di proprietà altrui	Produzione/emissione/commercio di informazioni/documentazione tecnica ritenuta "sensibile" (clausole contrattuali, ecc) usurpando un titolo di proprietà industriale

**Procedure specifiche di prevenzione.**

Si faccia riferimento alle Procedure Operative Interne: *POI 208 – I contratti di riservatezza.*

**2.5.2 Le singole tipologie di reato non applicabili ad incico S.p.A.**

A seguito dell'analisi condotta, incico S.p.A. non ha rinvenuto rischi in riferimento alle seguenti tipologie di reato:

- Art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)
- Art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)
- Art. 517-*quater* c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

**2.5.3 I Controlli dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale. La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organo di Vigilanza al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello, senza che ciò dia luogo a modifica del Modello stesso. E' altresì attribuito all'O.d.V. il potere di accedere a tutta la documentazione e a per tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e ai doveri dell'Organismo di Vigilanza e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, qualora, nell'ambito dei propri controlli periodici, lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per l'adeguamento e l'implementazione dei principi procedurali ritenuti necessari.

**2.6 I REATI SOCIETARI**

Art. 25-*ter* - D. Lgs. 231/2001.

Artt. 2621 e s.s. Codice Civile.

**Riferimenti:** si veda ALL.6 "*Mappatura dei Rischi (rif. D.Lgs.231/2001)*", documento integrativo completo e funzionale all'individuazione del rischio, degli strumenti di organizzazione e controllo proporzionali alla prevenzione della commissione dei reati.

Rif. normativo		REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01	RISK MAPPING			
Articolo/i		REATI	Processi aziendali coinvolti (rif. mappatura processi SG)	Aree sensibili	Descrizione attività a rischio reato	Esempio modalità commissive
2621 c.c.	25 ter D. Lgs. 231/2001	<b>(False comunicazioni sociali)</b> Comma 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. Comma 2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	/	- Governance - Gestione flussi finanziari in entrata e uscita - Predisposizione bilancio	- Contabilizzazione entrate e uscite - Rapporti con le banche - Immobilizzazioni immateriali - Immobilizzazioni materiali - Titoli e partecipazioni - Redazione bilancio	Determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica; omissione delle informazioni sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società
2621 bis c.c.		<b>(Fatti di lieve entità)</b> Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.	/	- Governance - Gestione flussi finanziari in entrata e uscita - Predisposizione bilancio	- Contabilizzazione entrate e uscite - Rapporti con le banche - Immobilizzazioni immateriali - Immobilizzazioni materiali - Titoli e partecipazioni - Redazione bilancio	Determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica; omissione delle informazioni sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società
2622 c.c.		<b>(False comunicazioni sociali delle società quotate)</b> Comma 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da 3 a 8 anni. Comma 2. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione di un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Comma 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	/	- Governance - Gestione flussi finanziari in entrata e uscita - Predisposizione bilancio	- Contabilizzazione entrate e uscite - Rapporti con le banche - Immobilizzazioni immateriali - Immobilizzazioni materiali - Titoli e partecipazioni - Redazione bilancio	L'amministratore che apposta artificialmente nel bilancio come anticipazione in conto capitale somme versate dai soci medesimi, determinandone successivamente l'indebitto assorbimento una volta deliberato l'azzeramento del suddetto capitale
2625 c.c.		<b>(Impedito controllo)</b> Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58	/	Tutte le aree	- Contabilizzazione entrate e uscite - Rapporti con le banche - Immobilizzazioni immateriali - Immobilizzazioni materiali - Titoli e partecipazioni - Redazione bilancio	Occultamento di documenti (ad es., dei libri sociali).
2626 c.c.		<b>(Indebita restituzione di conferimenti)</b> Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	/	Governance	Restituzione conferimenti	Restituzione conferimenti
2627 c.c.		<b>(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)</b> Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato	/	- Governance - Gestione flussi finanziari in entrata e uscita - Redazione del bilancio	Operazioni societarie atte alla illegale ripartizione di utili e/o riserve aziendali	Ripartizione di utili, o di acconti su utili, non effettivamente conseguiti
2628 c.c.		<b>(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)</b> Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	/	- Governance - Attività amministrativo-contabile	Operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale	Attività di acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge
2629 c.c.		<b>(Operazioni in pregiudizio dei creditori)</b> Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	/	- Governance - Attività amministrativo-contabile	- Riduzione del capitale sociale - Realizzazione di operazioni di fusione o scissione	Riduzione del capitale sociale; realizzazione di operazioni di fusione o scissione in danno dei creditori e a vantaggio della società

2629 bis c.c.	<p>altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. <b>Art. 2391 c.c.</b> (Interessi degli amministratori) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve dare notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.</p>	/	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Governance</li> <li>- Gestione flussi finanziari in entrata e uscita</li> <li>- Predisposizione bilancio</li> <li>- Attività amministrativo-contabile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contabilizzazione entrate e uscite</li> <li>- Rapporti con le banche</li> <li>- Titoli e partecipazioni</li> <li>- Operazioni societarie che possano incidere sull'integrità aziendale o di membri di essa</li> </ul>	Determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica; omissione delle informazioni sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società
2632 c.c.	<p><b>(Formazione fittizia del capitale)</b> Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	/	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Governance</li> <li>- Gestione flussi finanziari in entrata e uscita</li> <li>- Redazione del bilancio</li> <li>- Attività amministrativo-contabile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attribuzione di quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale</li> <li>- Sopravalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della società nel caso di trasformazione</li> </ul>	Due distinti soggetti economici si accordano per scambiarsi, non necessariamente in modo contestuale, azioni o quote delle loro rispettive società
2635 c.c.	<p><b>(Corruzione tra privati)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. [Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.] Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p>	<p>Risorse Umane Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione del Commessa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Governance</li> <li>- Attività amministrativo-contabile</li> </ul>	Dazione di denaro od altre utilità per illeciti vantaggi	Dazione di denaro o altra utilità per ottenere fatture per operazioni inesistenti; promessa o dazione di denaro o altra utilità al funzionario di un istituto di credito per ottenere finanziamenti, leasing, ecc. in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge e/o dai regolamenti della banca; dazione di denaro o altra utilità a società terze fornitrici per ottenere beni e/o servizi sottocosto
2635 bis c.c.	<p><b>(Istigazione alla corruzione tra privati)</b> Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p>	<p>Risorse Umane Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione del Commessa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Governance</li> <li>- Attività amministrativo-contabile</li> <li>- Rapporti con istituti di credito</li> </ul>	Dazione di denaro od altre utilità per illeciti vantaggi	L'AD tenta di corrompere il direttore di una banca al fine di ottenere un mutuo agevolato
2636 c.c.	<p><b>(Illecita influenza sull'assemblea)</b> Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	/	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Governance</li> <li>- Attività amministrativo-contabile</li> </ul>	Manovre fraudolente di amministratori per fare assumere deliberazioni conformi all'interesse della società	Il Presidente, anche avvalendosi di collaboratori, presenta in Assemblea atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati in alcuni contenuti, allo scopo di indurre l'assemblea ad approvare una puntuale delibera su uno specifico argomento.
2637 c.c.	<p><b>(Aggiotaggio)</b> Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'andamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p>	<p>Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione del Commessa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Governance</li> <li>- Attività amministrativo-contabile</li> </ul>	Manovre artificiose in grado di incidere sul normale andamento del corso dei titoli	L'AD che sostituisce i dati elaborati dai competenti organi interni e diffonde un comunicato contenente notizie idonee a provocare un'alterazione del valore delle azioni della Società
2638 c.1 e 2 c.c.	<p><b>(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)</b> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	/	Le aree riguardanti attività soggette a vigilanza di Authority	Ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità pubbliche preposte	Ostacolare interventi del Garante della Privacy (non fornire documentazione, occultare atti, impedire controlli, ecc)

**Procedure specifiche di prevenzione.**

Si faccia riferimento alle Procedure Operative Interne: *POI 205 – Gestione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali* e *POI 206 – Tutela del Capitale Sociale*.

**2.6.2 Le singole tipologie di reato non applicabili ad incico S.p.A.**

A seguito dell'analisi condotta, incico S.p.A. non ha rinvenuto rischi in riferimento alle seguenti tipologie di reato:

- Art. 2633 c.c. "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori".

**2.6.3 I Controlli dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale. La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organo di Vigilanza al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello, senza che ciò dia luogo a modifica del Modello stesso. E' altresì attribuito all'O.d.V. il potere di accedere a tutta la documentazione e a per tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e ai doveri dell'Organismo di Vigilanza e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, qualora, nell'ambito dei propri controlli periodici, lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per l'adeguamento e l'implementazione dei principi procedurali ritenuti necessari.

**2.7 DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO E PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI**

Art. 25-*quater* e *quater* 1 – D. Lgs. 231/2001.

Incico S.p.A. in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi in riferimento alla presente Parte Speciale.

**Riferimenti:** si veda ALL.6 "*Mappatura dei Rischi (rif. D.Lgs.231/2001)*", documento integrativo completo e funzionale all'individuazione del rischio, degli strumenti di organizzazione e controllo proporzionali alla prevenzione della commissione dei reati.

## **2.8 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

Art. 25-*quinquies* – D. Lgs. 231/2001.

Incico S.p.A. in considerazione dell'attività svolta non ha rinvenuto rischi con riferimento alla presente Parte Speciale.

**Riferimenti:** si veda ALL.6 “*Mappatura dei Rischi (rif. D.Lgs.231/2001)*”, documento integrativo completo e funzionale all'individuazione del grado di rischio, degli strumenti di organizzazione e controllo proporzionali alla prevenzione della commissione dei reati, nonché alle valutazioni “post azione”.

## **2.9 I REATI DI ABUSO DI MERCATO**

Art. 25-*sexies* - D. Lgs. 231/2001.

**Riferimenti:** si veda ALL.6 “*Mappatura dei Rischi (rif. D.Lgs.231/2001)*”, documento integrativo completo e funzionale all'individuazione del rischio, degli strumenti di organizzazione e controllo proporzionali alla prevenzione della commissione dei reati.

Rif. normativo		REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01	RISK MAPPING			
Articolo/i		REATI	Processi aziendali coinvolti (rif. mappatura processi SGI)	Aree sensibili	Descrizione attività a rischio reato	Esempio modalità commissive
<b>I REATI DI ABUSO DI MERCATO</b>						
184 TUF	25 sexies D.Lgs. 231/2001	<b>(Abuso di informazioni privilegiate)</b> 1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice pu' aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).	/	Governance	Comunicazioni di informazioni privilegiate ex art. 181 TUF all'esterno (tipping), in violazione dell'obbligo di segretezza dell'informazione	Il soggetto che, essendo al corrente delle trattative in corso tra un gruppo industriale e la società da lui stesso amministrata, utilizza tali informazioni per agevolare le speculazioni di terzi, suo "amici", sui titoli del gruppo industriale
185 TUF		<b>(Manipolazione del mercato)</b> 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.	/	Governance	Operazioni fraudolente in grado di incidere sul prezzo degli strumenti finanziari	L'amministratore che crea la falsa apparenza dell'esistenza di un gruppo di soggetti investitori interessati all'acquisto di un pacchetto azionario della società da lui amministrata, ponendo in essere artifici e diffondendo notizie false in grado di creare una sensibile alterazione del titolo quotato
186 TUF		<b>Pene accessorie</b> La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l' applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. (1) Ai sensi dell'art. 39, co. 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Capo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.				
187 TUF		<b>Confisca</b> In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale. (1) Ai sensi dell'art. 39, co. 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Capo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.				

### 2.9.2 I Controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale. La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organo di Vigilanza al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello, senza che ciò dia luogo a modifica del Modello stesso. E' altresì attribuito all'O.d.V. il potere di accedere a tutta la documentazione e a per tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e ai doveri dell'Organismo di Vigilanza e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, qualora, nell'ambito dei propri controlli periodici, lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per l'adeguamento e l'implementazione dei principi procedurali ritenuti necessari.

### 2.10 I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 25-septies - D. Lgs. 231/2001.

Art. 30 - D. Lgs. 81/2008.

E' opportuno sottolineare in questo caso la differenza tra i criteri di imputazione previsti per gli altri reati richiamati dal Decreto e quelli di cui al presente paragrafo. I reati previsti dal Decreto sono infatti in generale puniti a titolo di *dolo*, ovvero il soggetto compie azioni con la volontà e la consapevolezza di compierle. Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, i reati di omicidio o lesione grave o gravissima dovranno invece essere realizzati mediante *colpa*: tale profilo di imputazione può essere *generico* (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o *specifico* (violazione di regole di condotta originariamente nate da norme di esperienza, successivamente positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline).

Per quanto concerne i **soggetti attivi**, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione della loro mansione, hanno attività sensibili in materia, come ad esempio:

- il Lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui salute e sicurezza;
- il Dirigente e/o il Preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- il Datore di Lavoro quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione.

L'estensione alle ipotesi colpose ha posto un problema rilevante di adozione del Modello Organizzativo sostanzialmente in tutte le realtà aziendali dove si possa verificare un infortunio sul lavoro o una malattia professionale.

Il profilo del reato colposo pone inoltre la questione interpretativa rispetto *al vantaggio o interesse dell'Ente*, presupposto specifico ai fini dell'applicazione del Decreto. Il vantaggio dell'Ente appare infatti difficilmente conciliabile con una condotta colposa, che esclude l'intenzionalità di causare il danno cagionato. In base alla letteratura presente in materia, il requisito di *vantaggio od interesse* è ravvisabile quando la violazione delle norme antinfortunistiche sia in relazione, ad esempio, a risparmio economico sull'attuazione delle misure di prevenzione.

Sul punto, è opportuno il richiamo a Cass. Pen. n. 31003/2015, a mente della quale *"l'interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell'ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale"*. In senso sostanzialmente conforme, Cass. Pen., sent. n. 38363/2018: *"i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta e non all'evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l'autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo oggettivo raggiungimento, e il secondo, qualora l'autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa (...) ovvero come incremento economico conseguente alla massimizzazione della produzione non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso"*. Occorre evidenziare anche Trib. Torino, Sez. I penale, sent. 22.04.2013, a mente della quale la condotta colposa ma occasionale non può fondare responsabilità ex d. lgs. n. 231/01 né arrecare all'ente un vantaggio in termini di risparmio di costi o incremento nella velocità d'esecuzione delle prestazioni o di aumento della produttività.

Il Legislatore è intervenuto analiticamente ad indicare i contenuti minimi del Modello Organizzativo finalizzato ad avere *efficacia esimente* per la Società con riferimento alla commissione dei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. In questo modo, si è voluto fornire alle imprese una traccia minima da seguire nella predisposizione del modello stabilendo una serie di elementi che devono necessariamente corredare lo stesso.

Il processi "critici" ai fini del Decreto sono valutati considerando tutte le attività aziendali in cui possono essere messi in atto comportamenti da cui possono originare i reati di cui all'art. 25-septies, in quanto una loro omissione o un'inefficace attuazione potrebbe integrare una responsabilità colposa di incico S.p.A..

Il rischio infortunio è valutato con le apposite metodologie previste dalle norme tecniche in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ed è finalizzato a identificare le attività a maggior rischio di infortunio o malattia professionale, in relazione a fattori quali probabilità di accadimento e gravità dei potenziali danni alle persone. Gli esiti di tali valutazioni sono descritti nel **Documento di Valutazione di Rischi aziendale** redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.

In conseguenza del fenomeno pandemico determinato dalla diffusione del virus Covid-19, Incico S.p.A. ha proceduto alla valutazione del rischio biologico da contagio Covid-19, mediante la predisposizione di una integrazione al Documento di Valutazione Rischi (approvata il 10.08.2020) e recante l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate contro il rischio di contagio. Tale documento è stato redatto in conformità alla normativa vigente (cfr. "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro" del 24.04.2020).

**Riferimenti:** si veda ALL.6 "Mappatura dei Rischi (rif. D.Lgs.231/2001)", documento integrativo completo e funzionale all'individuazione del rischio, degli strumenti di organizzazione e controllo proporzionali alla prevenzione della commissione dei reati.

Si veda il *Documento di Valutazione dei Rischi* di incico S.p.A.. e l'*Integrazione al DVR Rischio biologico – contagio da Covid-19*.

Si faccia riferimento al *Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"*.

Rif. normativo		REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01	RISK MAPPING			
Articolo/i		REATI	Processi aziendali coinvolti (rif. mappatura processi SG)	Aree sensibili	Descrizione attività a rischio reato	Esempio modalità commissive
<b>I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</b>						
589 c.p.	25 septies D.Lgs. 231/2001	<p><b>(Omicidio colposo)</b> Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>	Tutti i processi aziendali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione, manutenzione ambienti di lavoro e assets</li> <li>- Svolgimento attività lavorativa</li> <li>- Rapporti con i fornitori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fattori di pericolo connessi alle attività lavorative</li> <li>- Fattori di pericolo connessi alle attività lavorative presso cantieri</li> <li>- Violazione delle norme vigenti nell'erogazione e/o affidamento a soggetti terzi di servizi di manutenzione impianti/attrezzature</li> <li>- Predisposizione budget sicurezza</li> </ul>	Violazione delle norme antinfortunistiche specifiche e relative ad una, o più, attività particolari; mancata protezione individuale tramite DPI specifici per l'attività; mancato controllo dispositivi antincendio; mancanza vigilanza e presidi di controllo
590 c.p.		<p><b>(Lesioni personali colpose)</b> Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono ommessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."</p>	Tutti i processi aziendali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione, manutenzione ambienti di lavoro e assets</li> <li>- Svolgimento attività lavorativa</li> <li>- Rapporti con i fornitori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fattori di pericolo connessi alle attività lavorative</li> <li>- Fattori di pericolo connessi alle attività lavorative presso cantieri</li> <li>- Violazione delle norme vigenti nell'erogazione e/o affidamento a soggetti terzi di servizi di manutenzione impianti/attrezzature</li> <li>- Predisposizione budget sicurezza</li> </ul>	Uso del videoterminale; disturbi acuti e cronici per posizioni di lavoro o per posture incongrue; violazione delle norme antinfortunistiche specifiche e relative ad una, o più, attività particolari; mancata protezione individuale tramite DPI specifici per l'attività; mancato controllo dispositivi antincendio; mancanza vigilanza e presidi di controllo

### 2.10.2 Principi di comportamento in capo ai Destinatari

La presente Parte Speciale definisce, a tutti i Destinatari, l'espresso obbligo di:

1. osservare rigorosamente tutte le norme di legge e di regolamento in materia di igiene, salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro;
2. astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'attuazione di una adeguata attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali, come occultare dati od omettere informazioni rilevanti per l'accertamento delle aree di rischio;
3. assicurare in tutti i luoghi di lavoro un controllo continuo e diffuso circa il rispetto delle norme antinfortunistiche da parte di chiunque possa accedervi;
4. aggiornarsi alle nuove acquisizioni tecnologiche;
5. accertare che tutti i lavoratori dipendenti e subordinati a qualsiasi titolo, siano adeguatamente formati e informati in materia di salute e sicurezza per poter operare alle mansioni e/o agli incarichi svolti;
6. gestire gli attrezzi, i materiali o i prodotti necessari all'esecuzione del lavoro, potenzialmente fonte di pericolo, in modo tale da evitare che possano essere usati impropriamente da altre persone;
7. rispettare i cartelli segnalatori e indicatori esposti nella azienda.
8. in caso di eventi straordinari dettati da fattori esterni e indipendenti dall'attività economica dell'ente, le funzioni aziendali preposte alla gestione del rischio di volta in volta rilevante comunicano tempestivamente all'OdV qualsiasi situazione di rilievo, evidenziando a quest'ultimo senza indugio gli adempimenti posti in essere dall'azienda in conformità ai provvedimenti emanati dalle Autorità.

### 2.10.3 Specifiche per la prevenzione

A seguito sono riportate le prassi specifiche di prevenzione nell'ambito di ciascuna area sensibile a rischio identificata e valutata attraverso il *control and risk self assessment* effettuato dalla Società.

Si rende noto che Incico S.p.A. si avvale di un fornitore esterno in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, così come di un altro fornitore esterno per quanto riguarda la "salute". Entrambi sono opportunamente inquadrati contrattualmente parlando, nonché a livello di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

#### **Procedure specifiche di prevenzione.**

Si faccia riferimento alle Procedure Operative Interne: *POI 210 – Gestione invio all'estero di lavoratori.*

#### **Valutazione dei rischi.**

La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del piano delle misure di prevenzione e protezione è un compito non delegabile dal Datore di Lavoro.

#### **Nomine e definizione delle responsabilità.**

Per tutte le figure, individuate per la gestione di problematiche inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono definiti requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi. Tali requisiti, che devono essere mantenuti nel tempo, sono in possesso del soggetto preliminarmente all'attribuzione dell'incarico e possono essere conseguiti anche attraverso specifici interventi formativi.

**Sorveglianza sanitaria.**

Preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore è necessario verificarne i requisiti, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici (cfr. l'attività sensibile successiva: Formazione), sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, in base a quanto evidenziato in fase di valutazione dei rischi.

**Formazione.**

Tutto il personale riceve opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, è formato e, nei casi previsti dalla normativa, è addestrato.

**Affidamento di lavori a soggetti esterni.**

Le attività in appalto sono disciplinate dall'art. 26 e dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. Il soggetto esecutore delle lavorazioni deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA. Esso dovrà dimostrare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio personale, anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Se necessario, il soggetto esecutore deve inoltre presentare all'INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell'attività già assicurata (in ragione della tipologia di intervento richiesto e sulla base delle informazioni fornite dalla società).

**Rischi particolari.**

I luoghi di lavoro sono progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di benessere. Sono sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; sono assicurate adeguate condizioni igieniche. Eventuali aree a rischio specifico dovranno essere opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti.

**Emergenze.**

Sono individuati i percorsi di esodo e si ha cura di mantenerli in efficienza e liberi da ostacoli. Il personale è messo al corrente delle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze. Sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza, in un numero sufficiente e sono preventivamente formati secondo i requisiti di legge.

**Protezione collettiva e individuale.**

In base agli esiti della valutazione dei rischi, devono essere individuati i necessari presidi e dispositivi atti a tutelare il lavoratore. Le misure di protezione di tipo collettivo sono definite nell'ambito della valutazione dei rischi e delle scelte relative ad esempio a luoghi di lavoro e attrezzature e macchinari.

**Comunicazione e coinvolgimento del personale.**

La Società adotta idonei mezzi finalizzati a garantire, ai fini delle tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

**Modalità di gestione strategica aziendale in caso di eventi straordinari dettati da fattori esterni e indipendenti dall'attività economica dell'ente.**

In ossequio al cd. "principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile", secondo cui il datore di lavoro deve ispirare la propria condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza e alla normativa di cui all'art. 2087 c.c. (da intendersi con una *"funzione dinamica, in quanto norma diretta a spingere l'imprenditore ad attuare, nell'organizzazione del lavoro, un'efficace attività di prevenzione attraverso la continua e permanente ricerca delle misure suggerite dall'esperienza e dalla tecnica più aggiornata al fine di garantire, nel migliore dei modi possibili, la sicurezza dei luoghi di lavoro"*, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 8911/2019), Incico S.p.A., nei casi di eventi straordinari dettati da fattori esterni e indipendenti dall'attività economica dell'ente (quindi in situazioni che non presentano un rischio intra-aziendale), elabora e applica le procedure operative volte al contenimento del rischio ad essi connessi, conformandosi alle prescrizioni di volta in volta emanate dalle Autorità competenti e predisponendo un sistema di informazione formazione dei soggetti legati funzionalmente all'ente.

#### **2.10.4 I Controlli dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale. La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organo di Vigilanza al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello, senza che ciò dia luogo a modifica del Modello stesso. E' altresì attribuito all'O.d.V. il potere di accedere a tutta la documentazione e a per tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e ai doveri dell'Organismo di Vigilanza e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, qualora, nell'ambito dei propri controlli periodici, lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per l'adeguamento e l'implementazione dei principi procedurali ritenuti necessari.

In relazione al rischio contagio da Covid-19 e, più in generale, in caso di eventi straordinari dettati da fattori esterni e indipendenti dall'attività economica dell'ente, l'Odv intensifica i flussi informativi in merito ai provvedimenti di volta in volta adottati da parte delle Autorità, con richiesta di informazioni circa i conseguenti adempimenti da parte della società, nonché in ordine alle azioni mitigatorie del rischio eventualmente poste in essere.

## **2.11 REATI DI RICETTAZIONE RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

Art. 25-*octies* - D. Lgs. 231/2001.

L'oggetto materiale dei reati presi in esame può essere costituito da qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i preziosi, i beni materiali ed immateriali in genere. Deve però trattarsi di bene o utilità proveniente da illecito, vale a dire esso ne deve costituire il prodotto (risultato, frutto ottenuto dal colpevole con la commissione del reato), il profitto (lucro o vantaggio economico ricavato dal reato) o il prezzo (compenso dato per indurre, istigare, determinare taluno alla commissione del reato). Oltre che dai delitti tipicamente orientati alla creazione di capitali illeciti (ad es.: concussione, corruzione, appropriazione indebita, traffico di armi o di stupefacenti, usura, frodi comunitarie, etc.) anche i reati in materia fiscale possono dar luogo a proventi oggetto di riciclaggio.

**Riferimenti:** si veda ALL.6 "*Mappatura dei Rischi (rif. D.Lgs.231/2001)*", documento integrativo completo e funzionale all'individuazione del rischio, degli strumenti di organizzazione e controllo proporzionali alla prevenzione della commissione dei reati.

Rif. normativo		REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01	RISK MAPPING			
Articolo/i		REATI	Processi aziendali coinvolti (rif. mappatura processi SGI)	Aree sensibili	Descrizione attività a rischio reato	Esempio modalità commissive
<b>I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO</b>						
648 c.p.	25 octies D.Lgs.231/2001	<b>(Ricettazione)</b> Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione dell Commessa	- Rapporti con controparti e con società in cui l'azienda detiene delle quote - Attività di vendita dei servizi - Gestione delle risorse finanziarie e della tesoreria Attività di acquisto di beni e/o servizi	- Gestione flussi finanziari - Rapporti con clienti in Italia e all'estero - Valutazione e qualifica di fornitori in Italia e all'estero	Acquisti di cespiti di provenienza illecita
648 bis c.p.		<b>(Riciclaggio)</b> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione dell Commessa	- Rapporti con controparti e con società in cui l'azienda detiene delle quote - Attività di vendita dei servizi - Gestione delle risorse finanziarie e della tesoreria Attività di acquisto di beni e/o servizi	- Gestione flussi finanziari - Rapporti con clienti in Italia e all'estero - Valutazione e qualifica di fornitori in Italia e all'estero	Acquisto/rivendita di beni di provenienza illecita
648 ter c.p.		<b>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</b> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione dell Commessa	- Rapporti con controparti e con società in cui l'azienda detiene delle quote - Attività di vendita dei servizi - Gestione delle risorse finanziarie e della tesoreria Attività di acquisto di beni e/o servizi	- Gestione flussi finanziari - Rapporti con clienti in Italia e all'estero - Valutazione e qualifica di fornitori in Italia e all'estero	Impiego denaro, beni o utilità di provenienza illecita
648 ter 1 c.p.		<b>(Autoriciclaggio)</b> Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto Gestione dell Commessa	- Rapporti con controparti e con società in cui l'azienda detiene delle quote - Attività di vendita dei servizi - Gestione delle risorse finanziarie e della tesoreria Attività di acquisto di beni e/o servizi	- Gestione flussi finanziari - Rapporti con clienti in Italia e all'estero - Valutazione e qualifica di fornitori in Italia e all'estero	Impiego denaro, beni o utilità di provenienza illecita

**Procedure specifiche di prevenzione.**

Si faccia riferimento alla Procedura Operativa Interna: *POI 207 – Gestione delle risorse finanziarie*.

**2.11.2 I Controlli dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale. La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organo di Vigilanza al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello, senza che ciò dia luogo a modifica del Modello stesso. E' altresì attribuito all'O.d.V. il potere di accedere a tutta la documentazione e a per tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e ai doveri dell'Organismo di Vigilanza e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, qualora, nell'ambito dei propri controlli periodici, lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per l'adeguamento e l'implementazione dei principi procedurali ritenuti necessari.

**2.12 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

Art. 25-novies – D. Lgs. 231/2001.

**Riferimenti:** si veda ALL.6 "*Mappatura dei Rischi (rif. D.Lgs.231/2001)*", documento integrativo completo e funzionale all'individuazione del rischio, degli strumenti di organizzazione e controllo proporzionali alla prevenzione della commissione dei reati.

Rif. normativo		REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01	RISK MAPPING			
Articolo/i		REATI	Processi aziendali coinvolti (rif. mappatura processi SG)	Aree sensibili	Descrizione attività a rischio reato	Esempio modalità commissive
<b>I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE</b>						
171 L. 633/41	25 nonies D. Lgs. 231/2001	[Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione] Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; e) f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.	Preparazione dell'offerta Gestione della Commessa	Tutte le aree - e i soggetti, sia interni che esterni - che entrano in contatto con la documentazione tecnica specifica per l'oggetto sociale	- Attività di gestione della Commessa - Attività di ingegneria che possano entrare in contatto con materiale "sensibile" di proprietà altrui	Pubblicazione in rete di un'opera dell'ingegno protetta senza le autorizzazioni necessarie
171 bis L. 633/41		1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.  2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.	Gestione della Commessa	Gestione e utilizzo software	Utilizzo software	Duplicazione totale e utilizzo software in assenza di licenza; duplicazione di parti di programma per elaboratore soggetto a copyright
171 ter L.633/41		1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali sono state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.	/	Tutte le Aree	Attività di gestione della commessa	Diffusione, senza alcuna autorizzazione, di invenzioni e modelli industriali

### **2.12.2 Le singole tipologie di reato non applicabili ad incico S.p.A.**

A seguito dell'analisi condotta, incico S.p.A. non ha rinvenuto rischi in riferimento alle seguenti tipologie di reato:

- Art. 171-*septies* L.633/41
- Art. 171-*octies* L.633/41.

### **2.12.2 I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale. La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organo di Vigilanza al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello, senza che ciò dia luogo a modifica del Modello stesso. E' altresì attribuito all'O.d.V. il potere di accedere a tutta la documentazione e a per tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e ai doveri dell'Organismo di Vigilanza e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, qualora, nell'ambito dei propri controlli periodici, lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per l'adeguamento e l'implementazione dei principi procedurali ritenuti necessari.

Il reato punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

**Riferimenti:** si veda ALL.6 “Mappatura dei Rischi (rif. D.Lgs.231/2001)”, documento integrativo completo e funzionale all’individuazione del rischio, degli strumenti di organizzazione e controllo.

### 2.13.1 Le singole tipologie di reato

Rif. normativo		REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01	RISK MAPPING			
Articolo/i		REATI	Processi aziendali coinvolti (rif. mappatura processi SGI)	Aree sensibili	Descrizione attività a rischio reato	Esempio modalità commissive
		<b>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA</b>				
377 bis c.p.	25 decies D. Lgs.231/2001	(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	Tutti i processi aziendali	Tutte le aree che potrebbero essere coinvolte dall'instaurazione di un procedimento penale	Induzione a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, di coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere	Minacce di ritorsioni, violenza fisica, costrizione

### 2.13.2 I Controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale. La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organo di Vigilanza al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello, senza che ciò dia luogo a modifica del Modello stesso. E' altresì attribuito all'O.d.V. il potere di accedere a tutta la documentazione e a per tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e ai doveri dell'Organismo di Vigilanza e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, qualora, nell'ambito dei propri controlli periodici, lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per l'adeguamento e l'implementazione dei principi procedurali ritenuti necessari.

### 2.14 I REATI AMBIENTALI

Art. 25-undecies - D. Lgs. 231/2001.

Incico S.p.A. in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi in riferimento alla presente Parte Speciale.

**Riferimenti:** si veda ALL.6 "*Mappatura dei Rischi (rif. D.Lgs.231/2001)*", documento integrativo completo e funzionale all'individuazione del rischio, degli strumenti di organizzazione e controllo proporzionali alla prevenzione della commissione dei reati.

### 2.15 L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Art. 25-duodecies – D. Lgs. 231/2001.

Il comma 1 dell'art. 2 del **D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109** ("*Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*") ha introdotto nel corpo del D.lgs. 231/2001 l'articolo 25 *duodecies* che prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Tale norma sanziona il Datore di Lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di

legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora: i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre o i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa o i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Incico S.p.A. in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi in riferimento alla presente Parte Speciale.

**Riferimenti:** si veda ALL.6 "*Mappatura dei Rischi (rif. D.Lgs.231/2001)*", documento integrativo completo e funzionale all'individuazione del rischio, degli strumenti di organizzazione e controllo proporzionali alla prevenzione della commissione dei reati.

## **2.16 RAZZISMO E XENOFOBIA**

Art. 25-terdecies – D.Lgs. 231/2001

La Legge Europea 2017 ha previsto l'introduzione dell'art. 25 *terdecies* nel D. Lgs. 231/2001 rubricato Xenofobia e Razzismo elevando a reato presupposto della Responsabilità Amministrativa degli Enti il reato di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 con ciò mirando a punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. La disposizione è entrata in vigore il 12 Dicembre 2017.

Incico S.p.A. in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi in riferimento alla presente Parte Speciale.

**Riferimenti:** si veda ALL.6 "*Mappatura dei Rischi (rif. D.Lgs.231/2001)*", documento integrativo completo e funzionale all'individuazione del rischio, degli strumenti di organizzazione e controllo proporzionali alla prevenzione della commissione dei reati.

## **2.17 FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI**

Art. 25- *quaterdecies* – D.Lgs. 231/2001

Il Legislatore ha voluto introdurre tematiche di particolare importanza ed attualità, allo scopo di rinnovare l'assetto normativo vigente e di portarlo sempre più al passo con i tempi, rendendolo - per così dire - maggiorenne. Pertanto, con la Legge 3 maggio 2019, n. 39 il Legislatore ha deciso di rimettere mano al già collaudato D. Lgs 231/2001 introducendo una nuova fattispecie di reato presupposto (art. 25-quaterdecies) in linea con una sensibilità etico-sportiva sempre più emergente sia in ambito nazionale che europeo. In particolare, la Legge 3 maggio 2019, n. 39 ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, stipulata a Magglingen il 18 settembre 2014. La convenzione si prefigge di «combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport», ponendosi altresì l'obiettivo di «prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali» e di «promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive» (art. 1 Conv.).

Incico S.p.A. in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi in riferimento alla presente Parte Speciale.

**Riferimenti:** si veda ALL.6 "*Mappatura dei Rischi (rif. D.Lgs.231/2001)*", documento integrativo completo e funzionale all'individuazione del rischio, degli strumenti di organizzazione e controllo proporzionali alla prevenzione della commissione dei reati.

## **2.18 REATI TRIBUTARI**

Art. 25- *quindiesdecies* – D.Lgs. 231/2001

Il 24 Dicembre del 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (con entrata in vigore il giorno successivo) la legge n. 157/2019 con la quale è stato convertito, con significative modificazioni, il decreto legge n. 124/2019, recante "disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".

Si evidenzia che l'art. 39 del predetto decreto si è occupato specificamente dei reati tributari, riformando gran parte delle singole fattispecie di illeciti e innovando l'ambito applicativo della responsabilità ex art. d. lgs. n. 231/01.

Cercando di offrire un quadro d'insieme delle novità normative

- con il primo comma dell'art. 39
  - ✓ sono state modificate, abbassandole ulteriormente, le soglie di punibilità, e sono state inasprite le pene, aumentandone la misura edittale sia dei minimi che dei massimi, per i reati di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 10 ter del D. lgs. n. 74/2000;
  - ✓ è stata estesa la disciplina della confisca allargata, di cui all'art. 240 bis c.p., anche in caso di commissione, accertata con sentenza di condanna o ex art. 444 c.p.p., di taluni illeciti fiscali e al superamento di determinate soglie;
  - ✓ è stata estesa la causa di non punibilità di cui all'art. 13 del d. lgs. n. 74/2000 anche ai reati tributari rientranti nell'ambito applicativo delle cd. operazioni inesistenti, che risultava limitato ai soli reati di cui agli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater.
- con il secondo comma dell'art. 39
  - ✓ è stato inserito l'art. 25 quinquiesdecies al D. lgs. n. 231/01.

L'art. 25 quinquiesdecies D. lgs. n. 231/01 – nei termini introdotti dal d. l. 124/2019 – è così articolato:

- con il primo comma vengono inseriti nel catalogo dei reati presupposto
  - ✓ l'art. 2 co. I e co. II bis del d. lgs. n. 74/2000, ovvero il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
  - ✓ l'art. 3 del d. lgs. n. 74/2000, ovvero il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
  - ✓ l'art. 8 co. I e II bis del d. lgs. n. 74/2000, ovvero il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
  - ✓ l'art. 10 del d. lgs. n. 74/2000, ovvero il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili;
  - ✓ l'art. 11 del d. lgs. n. 74/2000, ovvero il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
- con il secondo comma viene inserita una circostanza aggravante, con la quale viene previsto che le sanzioni possono essere aumentate di un terzo nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità;
- con il terzo comma viene prevista l'applicazione (obbligatoria nei casi di condanna) di sanzioni interdittive e, segnatamente
  - ✓ il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9 co. II lett. c) d. lgs. n. 231/01);
  - ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concesso (art. 9 co. II lett. d) d. lgs. n. 231/01);
  - ✓ il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9 co. II lett. e) d. lgs. n. 231/01).

Il catalogo dei reati tributari è stato ampliato con il D. lgs. n. 75/2020, con il quale sono stati inseriti, all'interno dell'art. 25 quinquiesdecies D. lgs. n. 231/01 le ulteriori fattispecie di

- dichiarazione infedele ex art. 4 D. lgs. n. 74/2000;
- omessa dichiarazione ex art. 5 D. lgs. n. 74/2000;
- indebita compensazione ex art. 10 quater D. lgs. n. 74/2000.

Tali ipotesi, tuttavia, potranno rilevare ai sensi del D. lgs. n. 231/01 soltanto se commesse “nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”.

Rif. normativo		REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01	RISK MAPPING			
Articolo/i	REATI	Processi aziendali coinvolti (rif. mappatura processi SGI)	Aree sensibili	Descrizione attività a rischio reato	Esempio modalità commissive	
<b>REATI TRIBUTARI</b>						
2 D.Lgs. n. 74/2000	25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001	<b>(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)</b> 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 3. [Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni), si applica la reclusione da sei mesi a due anni.]	Risorse Umane Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto	Amministrazione risorse finanziarie, predisposizione di documenti contabili, archiviazione documenti contabili, gestione adempimenti fiscali, rapporti con clienti e fornitori	Attività di contabilizzazione e registrazione dei flussi finanziari, attività di tesoreria, autorizzazione di pagamenti, compilazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali, liquidazione delle imposte	Indicazione nella dichiarazione ai fini IVA di un elemento passivo fittizio e conseguente indebita detrazione dell'imposta
3 D.Lgs. n. 74/2000		<b>(Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)</b> 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni(1) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.	Risorse Umane Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto	Amministrazione risorse finanziarie, predisposizione di documenti contabili, archiviazione documenti contabili, gestione adempimenti fiscali, rapporti con clienti e fornitori	Attività di contabilizzazione e registrazione dei flussi finanziari, attività di tesoreria, autorizzazione di pagamenti, compilazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali, liquidazione delle imposte	Accensione di conti correnti per le operazioni in nero oppure intestati a prestanome
8 D.Lgs. n. 74/2000		<b>(Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)</b> 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni(1) chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 3. [Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni) per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.]	Risorse Umane Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto	Amministrazione risorse finanziarie, predisposizione di documenti contabili, archiviazione documenti contabili, gestione adempimenti fiscali, rapporti con clienti e fornitori	Attività di contabilizzazione e registrazione dei flussi finanziari, attività di tesoreria, autorizzazione di pagamenti, compilazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali, liquidazione delle imposte	Emissione di fatture per attività inesistenti e/o servizi non prestati
10 D.Lgs. n. 74/2000		<b>(Occultamento o distruzione di documenti contabili)</b> 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni(1) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.	Risorse Umane Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto	Amministrazione risorse finanziarie, predisposizione di documenti contabili, archiviazione documenti contabili, gestione adempimenti fiscali	Attività di contabilizzazione e registrazione dei flussi finanziari, attività di tesoreria, autorizzazione di pagamenti, compilazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali, liquidazione delle imposte	Occultamento e/o distruzione delle scritture contabili rendendo impossibile la ricostruzione del reddito o del volume d'affari
11 D.Lgs. n. 74/2000		<b>(Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)</b> 1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 12. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.	Risorse Umane Approvvigionamento di beni e servizi Preparazione dell'offerta Acquisizione del contratto	Amministrazione risorse finanziarie, predisposizione di documenti contabili, conduzione operazioni straordinarie	Registrazione flussi finanziari del ciclo attivo e passivo, autorizzazione e invio di pagamenti	Simultanea alienazione di beni aziendali al fine di produrre un effettivo documento alle pretese erariali sottese alla riscossione coatta del credito

**Procedure specifiche di prevenzione.**

Si faccia riferimento alla Procedura Operativa Interna: *POI 207 – Gestione delle risorse finanziarie*.

**2.18.2 Le singole tipologie di reato non applicabili ad incico S.p.A.**

A seguito dell'analisi condotta, incico S.p.A. non ha rinvenuto rischi in riferimento alle seguenti tipologie di reato:

- Art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione infedele)
- Art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 (Omessa dichiarazione)
- Art. 10 quater D.Lgs. n. 74/2000 (Indebita compensazione).

**2.18.3 Principi di comportamento**

Pur rinviando alle Procedure operative interne rilevanti per i delitti in esame nonché agli strumenti di organizzazione e controllo adottati, considerata la novità e la specificità delle fattispecie, si indicano di seguito alcuni principi che la società si impegna a promuovere.

Nello specifico, è fatto divieto di

- effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della società in mancanza di adeguata documentazione di supporto;
- effettuare pagamenti nei confronti di un beneficiario non coincidente con la controparte contrattuale;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di azioni o di operazioni di trasferimento di importi rilevanti (es. contante);
- effettuare registrazioni false, incomplete o ingannevoli e istituire fondi occulti o non registrati.

Contestualmente, è fatto obbligo di

- mettere in atto i controlli necessari per la verifica preventiva delle informazioni disponibili sulle controparti commerciali prima di instaurare qualsiasi tipo di rapporto di affari (es. verifica esistenza società fornitrice e sua operatività nonché coerenza dell'attività del fornitore con le cessioni/prestazioni fatturate);
- verificare la congruità del valore/prezzo dei beni o servizi acquistati;
- individuare l'interlocutore della controparte commerciale e il ruolo ricoperto in tale realtà aziendale;
- garantire che tutte le operazioni e/o transazioni siano autorizzate, correttamente registrate, verificabili e coerenti;
- adottare un atteggiamento collaborativo in caso di visite ispettive dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza.

**2.18.4 I Controlli dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale. La presente Parte Speciale e le procedure

operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organo di Vigilanza al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello, senza che ciò dia luogo a modifica del Modello stesso. E' altresì attribuito all'O.d.V. il potere di accedere a tutta la documentazione e a per tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e ai doveri dell'Organismo di Vigilanza e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, qualora, nell'ambito dei propri controlli periodici, lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per l'adeguamento e l'implementazione dei principi procedurali ritenuti necessari.

## **2.19 CONTRABBANDO**

Art. 25- *sexiesdecies* – D.Lgs. 231/2001

Il richiamato D. lgs. 75/2020 ha introdotto altresì l'art. 25 *sexdecies* al D. lgs. n. 231/01, rubricato "contrabbando", che inaugura la responsabilità degli enti per i reati previsti dal D.P.R. 43/1973 in materia doganale (si segnala, in particolare, l'art. 295, norma peraltro interessata da alcune modifiche ad opera proprio del D. lgs. n. 75/2020).

L'art. 25 *sexies* prevede:

- la sanzione pecuniaria fino a 200 quote;
- un'aggravante per il caso in cui l'ammontare dei diritti di confine superi euro 100.000;
- l'applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 9 co. II lett. c), d) ed e)

Incico S.p.A. in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi in riferimento alla presente Parte Speciale.

**Riferimenti:** si veda ALL.6 "*Mappatura dei Rischi (rif. D.Lgs.231/2001)*", documento integrativo completo e funzionale all'individuazione del rischio, degli strumenti di organizzazione e controllo proporzionali alla prevenzione della commissione dei reati.

## **2.20 REATI TRANSNAZIONALI**

Ai sensi della Legge n. 146/2006.

Art. 416 bis c.p.

Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come *reato transnazionale*, è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

- nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
- è necessario che la condotta illecita sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato o sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

**Riferimenti:** si veda ALL.6 "*Mappatura dei Rischi (rif. D.Lgs.231/2001)*", documento integrativo completo e funzionale all'individuazione del rischio, degli strumenti di organizzazione e controllo proporzionali alla prevenzione della commissione dei reati.

Rif. normativo		REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/01	RISK MAPPING			
Articolo/i		REATI	Processi aziendali coinvolti (rif. mappatura processi SG)	Aree sensibili	Descrizione attività a rischio reato	Esempio modalità commissive
<b>I REATI TRANSAZIONALI</b>						
L.146/06 (416 c.p.)	Reati transnazionali	<b>(Associazione per delinquere)</b> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.	/	- Rapporti con società nelle quali l'azienda detiene delle quote - Rapporti con funzionari della P.A.	- Gestione flussi finanziari - Rapporti con società nelle quali l'azienda detiene delle quote - Rapporti con collaboratori e/o fornitori - Richieste contributi e finanziamenti - Redazione bilancio e altre comunicazioni sociali	Giri di fatturazioni (frodi fiscali); alienazioni di servizi o denaro, mediante illecite operazioni di bilancio; sponsorizzazioni di attività ad apparente finalità lecita
L.146/06 (416 bis c.p.)		<b>(Associazione di tipo mafioso)</b> Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	/	- Rapporti con società nelle quali l'azienda detiene delle quote - Rapporti con funzionari della P.A.	- Gestione flussi finanziari - Rapporti con società nelle quali l'azienda detiene delle quote - Rapporti con collaboratori e/o fornitori - Richieste contributi e finanziamenti - Redazione bilancio e altre comunicazioni sociali	Giri di fatturazioni (frodi fiscali); alienazioni di servizi o denaro, mediante illecite operazioni di bilancio; sponsorizzazioni di attività ad apparente finalità lecita

### **2.20.2 Le singole tipologie di reato non applicabili ad incico S.p.A.**

A seguito dell'analisi condotta, incico S.p.A. non ha rinvenuto rischi in riferimento alle seguenti tipologie di reato:

- L.146/06 (art. 291-*quater* DPR 43/73) (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- L. 146/06 (DPR 309/90 art. 74) (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)
- L. 146/06 (D. Lgs. 286/98 art. 12 comma 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 5) (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
- L. 146/06 (art. 377-*bis* c.p.) (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)
- L. 146/06 (art. 378 c.p.) (Favoreggiamento personale).

### **2.20.3 I Controlli dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale. La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organo di Vigilanza al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello, senza che ciò dia luogo a modifica del Modello stesso. E' altresì attribuito all'O.d.V. il potere di accedere a tutta la documentazione e a per tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e ai doveri dell'Organismo di Vigilanza e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, qualora, nell'ambito dei propri controlli periodici, lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per l'adeguamento e l'implementazione dei principi procedurali ritenuti necessari.

## **ALLEGATI**

- **ALL.1 - VISURA CAMERALE DI INCICO S.P.A.**
- **ALL.2 - ORGANIGRAMMA AZIENDALE**
- **ALL.3 - CODICE ETICO DI INCICO S.P.A.**
- **ALL.4 - POLITICA DELLA QUALITA' DI INCICO S.P.A., AI SENSI DELLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015**
- **ALL.5 - ORGANIGRAMMA NOMINATIVO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI INCICO S.P.A.**
- **ALL.6 - MAPPATURA DEI RISCHI (RIF. D.LGS. 231/2001)**
- **ALL.7 - POLITICA HSE DI INCICO S.P.A.**
- **ALL.8 - ANALISI DEL CONTESTO AI SENSI DEL SGI AZIENDALE**
- **ALL.10 - MATRICE DI QUALIFICA DEL PERSONALE (RIF. D.LGS 231/2001)**
- **ALL.11 - IL SISTEMA DISCIPLINARE DI INCICO S.P.A. (RIF. D.LGS 231/2001)**
- **POI 203 - GESTIONE ACCESSI, ACCOUNT E PROFILI AZIENDALI**
- **POI 204 - GESTIONE HARDWARE E SOFTWARE**
- **POI 205 - GESTIONE BILANCI E ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI**
- **POI 206 - TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE**
- **POI 207 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE**
- **POI 208 - I CONTRATTI DI RISERVATEZZA**
- **POI 209 - LE PROCEDURE DI GARA D'APPALTO**
- **POI 210 - GESTIONE DI INVIO ALL'ESTERO DI LAVORATORI**
- **MOD.108 - FAC SIMILE MODULO DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL PRESENTE MODELLO DA PARTE DI SOGGETTI TERZI**
- **MOD.109 - FAC SIMILE MODULO DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL PRESENTE MODELLO DA PARTE DEI DIPENDENTI**